



Le direttive dell'ARIF perseguono lo scopo di aiutare i nostri membri a capire e rispettare le misure antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo definite dal legislatore e dalle autorità svizzere competenti.

Le direttive da 1 a 14 dell'ARIF consultabili sul sito www.arif.ch devono fungere da base per la redazione delle vostre direttive interne.

Le vostre direttive interne devono riflettere i vostri campi di attività e mirare alla prevenzione dei comportamenti a rischio in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Esse dovranno essere esaminate dal vostro revisore LRD perché possa attestare che sono conformi a quelle dell'ARIF.

La segreteria dell'ARIF rimane a vostra disposizione e può essere contattata per email: info@arif.ch , per posta: ARIF – CP 3178 – Rue de Rive 8 - 1211 GENEVE 3, per telefono: 022 310 0735 o su appuntamento.

DIRETTIVA 1B

APPLICABILE AI MEMBRI NON ASSOGGETTATI

Membrî non assoggettati

- 1 I membri affiliati all'ARIF in previsione di esercitare un'attività d'intermediario finanziario, che non avranno svolto un'attività assoggettata alla LRD durante un periodo di audit completo o dalla loro affiliazione, forniscono alla fine del periodo di audit considerato l'attestazione di una società di audit in merito alla loro assenza continua di attività assoggettata alla LRD, alla loro attività effettiva, ai motivi che giustificano l'affiliazione all'ARIF e alla loro garanzia di un'attività irreprendibile.

I membri che beneficiano di tale dispensa devono comunicare immediatamente per iscritto all'ARIF ogni cambiamento della loro attività che li rende assoggettati alla LRD.

- 2 Quando un rapporto di revisione periodica indica che nessuna attività soggetta alla LRD ha avuto luogo durante il periodo verificato, o nessuna attività che ha raggiunto le soglie professionali ai sensi della LRD, il membro interessato deve giustificare per iscritto che la continuazione dell'adesione :

- dimostrando e documentando in modo credibile la prospettiva di iniziare un'attività su base professionale nell'esercizio in corso;
- o dimostrando e documentando in modo credibile la necessità di essere affiliato all'ARIF, in particolare a causa della sua prestazione di servizi finanziari.

In mancanza di tale giustificazione, il membro è considerato dimissionario alla fine dell'esercizio in corso.

DIRETTIVA 2

RELATIVA ALLA VERIFICA DELL'IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE E ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SUO DETENTORE DEL CONTROLLO

A DISPOSIZIONI GENERALI

Relazioni d'affari continue

- 1 L'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte di tutte le sue relazioni d'affari continue assoggettate alla LRD, ossia le relazioni che non si limitano all'esecuzione di attività uniche assoggettate. Deve effettuare la verifica non appena instaura dei rapporti contrattuali.

Informazioni richieste

- 2 L'intermediario finanziario deve ottenere dalla controparte le seguenti informazioni, sempre che esistano:
 - per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo completo della residenza permanente e cittadinanza;
 - per le persone giuridiche e le società di persone: ragione sociale, data di fondazione, indirizzo completo delle sede e, qualora differisse, indirizzo della sede d'affari relativa alla relazione d'affari.

Documenti richiesti per le persone fisiche

- 3 L'identità delle persone fisiche è verificata sulla base di un documento ufficiale. I documenti d'identità ammessi sono:
 - qualsiasi documento ufficiale rilasciato da un'autorità svizzera e munito di fotografia;
 - carta d'identità estera o passaporto estero oppure altro documento di viaggio riconosciuto ufficialmente per entrare in Svizzera.
- 4 Se la controparte si trova nell'impossibilità di presentare uno dei documenti summenzionati, la sua identità può, a titolo eccezionale, essere verificata sulla base di altri documenti probatori. In tal caso, una spiegazione scritta deve figurare nel fascicolo della relazione d'affari.
- 5 Quando la relazione d'affari è stabilita senza l'incontro fisico con la controparte, l'indirizzo della residenza permanente deve essere verificato attraverso uno scambio di corrispondenza o con qualsiasi altro mezzo pertinente.

Documenti richiesti per le persone giuridiche e le società di persone

- 6 L'identità delle persone giuridiche e delle società di persone, iscritte in un Registro ufficiale dello Stato nel quale esse sono organizzate giuridicamente, è verificata sulla base di un estratto aggiornato di detto Registro.
- 7 L'identità delle persone giuridiche e delle società di persone che non sono iscritte in un Registro ufficiale è verificata sulla base di altri documenti probatori, ad esempio statuto, atto o contratto di fondazione, autorizzazione ufficiale a esercitare un'attività, attestazione emessa dagli organi o estratto di un database tenuto da un'impresa privata affidabile.
- 8 Quando si stabilisce una relazione d'affari con una società semplice, la controparte è identificata mediante verifica dell'identità di almeno un associato.
- 9 L'intermediario finanziario verifica e documenta inoltre l'identità delle persone fisiche che stabiliscono la relazione d'affari a nome della controparte, nonché della cerchia e dei poteri delle persone che hanno la facoltà di incaricarla.

Detentore del controllo

- 10 Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone che esercita un'attività operativa o una filiale controllata a maggioranza da tale società, l'intermediario deve ottenere dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi il cognome, il nome e l'indirizzo della residenza permanente delle persone fisiche che controllano almeno il 25% dei diritti di voto o del capitale della società.
- 11 Se la società non è controllata da queste persone, l'intermediario finanziario deve ottenere dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi quali sono le persone fisiche che controllano la società in qualsiasi altro modo, ad esempio in virtù di una posizione dominante, di diritti di voto privilegiati, un patto parasociale o un contratto.
- 12 Se non è possibile identificare tali detentori del controllo, l'intermediario deve ottenere dalla controparte un documento giustificativo o una dichiarazione scritta indicante il cognome, il nome e l'indirizzo della residenza permanente della/e persona/e che esercita/no la direzione generale operativa della persona giuridica o della società di persone.
- 13 L'identificazione del detentore del controllo deve essere sempre eseguita in caso di relazioni d'affari continue.

Eccezioni all'obbligo di identificazione e verifica dell'identità

- 14 L'intermediario finanziario può rinunciare a verificare l'identità del detentore del controllo e a verificare l'identità della controparte quando quest'ultima è:
- una persona giuridica o una società di persone quotata in una borsa ufficiale o è titolare dell'autorità pubblica
 - un intermediario finanziario autorizzato in Svizzera ai sensi dell'articolo 2, cpv. 2 e cpv. 4 lett. b LRD
 - o un intermediario finanziario che esercita legalmente all'estero le attività menzionate nell'articolo 2, cpv. 2 LRD e soggetto a una regolamentazione e a una vigilanza equivalenti a quelle della LRD.

Forma e trattamento dei documenti

- 15 L'intermediario finanziario ottiene la presentazione dell'originale o della copia certificata conforme dei documenti che servono alla verifica. L'attestazione di conformità all'originale della copia di un documento deve provenire da un'autorità ufficiale, da un notaio, dalla posta svizzera, da un avvocato svizzero oppure da un intermediario finanziario svizzero o estero assoggettato a una vigilanza equivalente a quella della LRD. Una copia della carta d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto conformemente alla legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica, abbinata a un'autenticazione elettronica corrispondente da parte della controparte, vale ugualmente come attestazione di autenticità.
- 16 I documenti presentati devono essere validi oppure, qualora la validità non fosse definita, datare di meno di 12 mesi, a meno che non si tratti di documenti che non possono essere rinnovati.
- 17 Per quanto concerne le persone giuridiche e le società di persone, se il Registro ufficiale sottoposto alla sorveglianza di un'autorità governativa nel quale esse sono iscritte è accessibile per via informatica e viene aggiornato continuamente, l'intermediario finanziario può anche procedere alla verifica d'identità accedendo lui stesso a tale Registro ufficiale, e scaricando e stampando l'estratto di tale registro.
- 18 L'intermediario finanziario conserva nel fascicolo della relazione d'affari una fotocopia dei documenti che gli sono stati presentati, o uno stampato di quelli che ha scaricato, da lui controfirmato e datato al loro ricevimento o scaricamento.

Insuccesso della verifica

- 19 Se la controparte si sottrae alla verifica d'identità o dove questa non è stato possibile verificare l'identità, l'intermediario finanziario rifiuterà di instaurare una relazione d'affari o, se del caso, l'interromperà immediatamente conformemente alla Direttiva 13.¹

B. ORDINI DI BONIFICO

Menzione dell'ordinante

- 20 In caso di bonifico, l'intermediario finanziario dell'ordinante indica il nome, il numero di conto e il domicilio dell'ordinante e il nome e il numero di conto del beneficiario. In mancanza di un numero di conto, l'intermediario finanziario deve indicare un numero di riferimento unico legato alla transazione. L'indirizzo dell'ordinante può essere sostituito dalla data e dal luogo di nascita dell'ordinante, dal suo numero d'identificazione come cliente o dal suo numero d'identità nazionale. L'intermediario finanziario si accerta che le indicazioni relative all'ordinante siano esatte e complete e che quelle relative al beneficiario siano complete.
- 21 Nel caso di ordini di bonifico in Svizzera, può limitarsi a fornire il numero di conto o il numero di riferimento legato alla transazione, nella misura in cui sia in grado di fornire le altre indicazioni riguardanti l'ordinante all'intermediario finanziario del beneficiario e alle autorità svizzere competenti, su loro richiesta, entro un termine di tre giorni lavorativi.
- 22 Nel caso di trasferimenti nazionali destinati al pagamento di beni e servizi, può seguire la procedura descritta al precedente articolo 21 se per ragioni tecniche non è possibile procedere secondo l'articolo 20. L'intermediario finanziario informa l'ordinante in modo adeguato riguardo alla trasmissione di questi dati nel traffico di pagamenti.
- 23 L'intermediario finanziario del beneficiario determina la procedura da seguire in caso di ricevimento degli ordini di bonifico contenenti delle informazioni incomplete sull'ordinante o sul beneficiario. In questo caso segue un approccio basato sui rischi.

C. OPERAZIONI DI CASSA

- 24 Con il termine "operazione di cassa" si intende ogni operazione in contanti, in particolare il cambio, la compera e la vendita di metalli preziosi, la vendita di assegni di viaggio, la sottoscrizione di titoli al portatore, obbligazioni di cassa e prestiti obbligazionari e l'incasso in contanti di assegni, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.
- 25 L'intermediario finanziario può rinunciare all'identificazione della controparte (e del suo detentore del controllo se si tratta di persona giuridica) unicamente se una o più transazioni che sembrano legate tra loro è inferiore alle somme seguenti:
- a. 1 000 franchi in caso di transazioni con valute virtuali;
 - b. 5 000 franchi per le operazioni di cambio senza valute virtuali;
 - c. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

In caso di pagamenti in contanti o di accettazione di altri strumenti di pagamento anonimi per la vendita o l'acquisto di valute virtuali, adotterà misure tecniche per garantire che la soglia di 1000 franchi svizzeri non venga superata entro 30 giorni da transazioni collegate.¹

- 26 Qualora siano effettuate altre operazioni di cassa con la stessa controparte, l'intermediario finanziario può rinunciare a verificare di nuovo l'identità di quest'ultima e del suo detentore del controllo se si è assicurato che si tratta della stessa persona.
- 27 L'intermediario finanziario deve in ogni caso verificare l'identità della controparte, e del suo detentore del controllo se si tratta di persona giuridica, ove esistano indizi di riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o di presenza di un'organizzazione criminale.
- 28 Se si tratta di supporti dati non riscrivibili nell'ambito dei pagamenti elettronici, l'intermediario finanziario può ugualmente rinunciare a verificare l'identità della controparte nei casi seguenti:
- a. se il denaro depositato elettronicamente serve al cliente esclusivamente per pagare online beni e servizi che ha acquistato;
 - b. l'ammontare disponibile elettronicamente non supera i 250 franchi per supporto dati e 1500 franchi in totale per operazione e per cliente.
- 28bis Nell'emissione di crediti al consumo, per le relazioni d'affari concluse per corrispondenza non è necessario richiedere un'attestazione di autenticità delle copie dei documenti d'identificazione se l'importo del credito non supera 25 000 franchi e:
- a. è versato su un conto esistente del beneficiario del credito;
 - b. è accreditato a un tale conto;
 - c. è garantito quale credito sotto forma di anticipo su un tale conto; o
 - d. nel caso di una cessione, tale somma è trasferita direttamente a un venditore di merce sulla base di un ordine di pagamento trasmesso dal beneficiario del credito.

D. TRASFERIMENTO DI DENARO E VALORI

- 29 Con il termine «trasferimento di denaro e valori» si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di contanti, di metalli preziosi, di valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti all'estero, in metalli preziosi, in valute virtuali o crittografiche o senza contanti attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio e viceversa all'estero, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d'affari continua.
- 30 In caso di trasferimento di denaro o valori dall'estero alla Svizzera, è obbligatorio identificare il beneficiario del pagamento se una o più transazioni che sembrano legate fra di loro superano l'importo di 1000 franchi o se esistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
- 31 In caso di trasferimento di denaro o valori dalla Svizzera verso l'estero, è obbligatorio verificare in tutti i casi l'identità della controparte, e del detentore del controllo in caso di persona giuridica.

- 32 Se sono effettuate altri trasferimenti di denaro o valori con la stessa controparte, l'intermediario finanziario può rinunciare a verificare di nuovo l'identità di quest'ultima e del suo detentore del controllo se si è assicurato che si tratta della stessa persona.
- 33 L'identità della controparte, e del detentore del controllo in caso di persone giuridiche, deve essere verificata come nel caso della trasmissione di denaro o valori verso l'estero, in caso di operazioni di cassa implicanti valute che non hanno corso legale in Svizzera o all'estero, come le monete crittografiche (Bitcoin e simili), se l'intermediario finanziario non è certo che la transazione sia limitata a una relazione esclusivamente bilaterale con la sua controparte (cfr. Direttiva 3C, articolo 6).
- 34 In caso di trasferimento di denaro o valori, il nome e indirizzo dell'intermediario finanziario incaricato dall'ordinante devono figurare sulla sua ricevuta di versamento.

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 20.03.2023 e ratifica della FINMA del 25.04.2023

DIRETTIVA 3

RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI

Avente economicamente diritto

- 1 Deve essere considerata avente economicamente diritto ogni persona fisica che ha la capacità di godere o disporre a suo profitto dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari.
- 2 Se l'intermediario finanziario non è certo che la controparte sia l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari, come pure se egli è a conoscenza del fatto che si tratta di persone diverse, e se esistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario deve ottenere dalla controparte una dichiarazione scritta attestante l'identità dell'avente economicamente diritto.
- 3 Un dubbio che la controparte sia l'avente economicamente diritto può esistere in particolare se:
 - a. una persona che non ha legami stretti con la controparte dispone di una procura che permette il ritiro di valori patrimoniali;
 - b. i valori patrimoniali consegnati sono manifestamente sproporzionati rispetto alla situazione finanziaria della controparte;
 - c. i contatti con la controparte lo portano ad altre constatazioni insolite;
 - d. la relazione d'affari è stabilita senza un incontro con la controparte.

Se l'intermediario finanziario non raccoglie una dichiarazione scritta perché non ha dubbi quanto al fatto che la controparte sia effettivamente l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari, deve documentarlo in modo da poter giustificare l'assenza di dichiarazione scritta.

Eccezione all'obbligo di identificazione

- 4 L'intermediario finanziario è dispensato dall'ottenere indicazioni relative all'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto delle sue relazioni d'affari, da parte di controparti che esercitano legalmente in Svizzera un'attività di intermediari finanziari ai sensi degli articoli 2, cpv. 2 LRD e 2 cpv. 4 lettera b LRD, oppure che svolgono legalmente all'estero le attività menzionate all'articolo 2, cpv. 2 lett. D LRD e amministrare i conti e sono assoggettati a regolamentazione e a sorveglianza equivalenti a quella della LRD.¹

- 5 L'intermediario finanziario che effettua un'operazione di cassa al di fuori di qualsiasi relazione d'affari continua, può rinunciare a ottenere la dichiarazione scritta della controparte attestante l'identità dell'avente economicamente diritto se una o più transazioni che sembrano essere legate tra di loro non raggiungono 15 000 franchi. Per le transazioni con valute virtuali, questa soglia è fissata a 1 000 CHF. ¹
- 6 L'intermediario finanziario deve tuttavia ottenere sempre alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'identità dell'avente economicamente diritto:
- in caso di dubbio che la controparte, il detentore del controllo se si tratta di persone giuridiche, e l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali siano le stesse persone;
 - se la controparte è una società di sede;
 - in caso di trasferimento di denaro o valori verso l'estero;
 - se un'autorità svizzera ha messo in guardia contro abusi generalizzati o contro una determinata controparte o in generale contro gli istituti del paese in cui la controparte ha il domicilio o la sede;
 - in presenza di indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo,
 - quando una relazione d'affari è avviata per corrispondenza,
 - in presenza di una società semplice.

Società di sede

- 7 Una società di sede è una persona giuridica o una società di persone, i cui organi attivi, l'attività esercitata o il patrimonio detenuto, lo sono principalmente a titolo fiduciario per conto di un terzo avente economicamente diritto.

In particolare, costituiscono indizi dell'esistenza di una società di sede:

- a. non dispone di una propria sede d'affari,
- b. non dispone di personale proprio,
- c. non esercita un'attività commerciale o di fabbricazione né un'attività esercitata in forma commerciale,
- d. non esercita un controllo effettivo sui valori patrimoniali che detiene.

Se, malgrado la presenza di uno di questi indizi la controparte non è una società di sede, l'intermediario finanziario inserisce nel fascicolo una nota scritta in cui ne spiega le ragioni.

Informazioni richieste

- 8 L'intermediario finanziario deve ottenere dalla controparte le seguenti informazioni relative all'avente economicamente diritto, sempre che esistano: cognome, nome, data di nascita, indirizzo completo della residenza permanente e cittadinanza/e.

Investimenti collettivi

- 9 Nel caso di controparti che detengono investimenti collettivi o sono costituite in società di partecipazione non quotate in borsa:
- se per conto di venti aventi economicamente diritto o meno, l'intermediario finanziario deve sempre ottenere una dichiarazione relativa all'identità di tutti gli aventi diritto economici;
 - se per conto di più di venti aventi economicamente diritto e le forme di investimento o società di partecipazione o il loro promotore o sponsor non sono soggette a una regolamentazione o vigilanza adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di ottenere una dichiarazione relativa agli aventi economicamente diritto che detengono più del 5% degli investimenti collettivi o della società di partecipazione.

Forma della dichiarazione

- 10 L'attestazione scritta dell'identità dell'avente economicamente diritto deve essere datata e firmata dalla controparte. Se quest'ultima non è una persona fisica, l'attestazione deve essere firmata dai suoi organi autorizzati. Se la controparte è rappresentata da un procuratore, la procura deve essere presentata munita di firma della controparte o dei suoi organi autorizzati.
- 11 L'originale dell'attestazione e la fotocopia dell'eventuale procura del firmatario sono conservati nel fascicolo della relazione d'affari.

Insuccesso della verifica

- 12 Nessuna transazione può essere eseguita prima del ricevimento di tutti i documenti e delle informazioni richieste per l'identificazione dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari. Se la controparte si sottrae all'obbligo di fornire la dichiarazione scritta attestante l'identità dell'avente economicamente diritto, o se persiste un dubbio, malgrado il tentativo di chiarificazione relativo all'identità dell'avente economicamente diritto, l'intermediario finanziario rifiuterà di instaurare la relazione d'affari oppure, se del caso, la interromperà immediatamente conformemente alla Direttiva 13.¹

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 20.03.2023 e ratifica della FINMA del 25.04.2023

DIRETTIVA 3b

RELATIVA AI TRUST, ANSTALT, FONDAZIONI ED ENTITÀ SIMILI

1. Informazioni generali

La presente Direttiva non modifica né riduce le indicazioni, i diritti e gli obblighi enunciati nelle altre Direttive, in particolare nelle Direttive 2 e 3 per la verifica dell'identità della controparte e l'identificazione dell'avente diritto economico; essa è destinata a stabilire soluzioni per l'attuazione della LRD, adeguate a situazioni in cui sono coinvolti trust, fondazioni, Anstalten, o per analogia altre entità, la cui controparte e/o avente diritto economico non possono sempre essere definiti secondo le norme abituali.

A. SITUAZIONI IN CUI L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO È LUI STESSO TRUSTEE O MEMBRO DEL CONSIGLIO DELL'ANSTALT O DELLA FONDAZIONE

2. Identificazione della controparte

L'intermediario finanziario avente funzione di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione farà di tutto, tutte le volte che ciò è possibile, per procedere alla verifica dell'identità della controparte, nelle forme indicate nella Direttiva 2, nei confronti dei fondatori che hanno istituito il trust, l'Anstalt o la fondazione, così come nei confronti delle persone che hanno trasmesso la proprietà di valori patrimoniali al trust, all'Anstalt o alla fondazione.

Qualora l'intermediatore finanziario assuma le funzioni di trustee o di membro del consiglio della fondazione o dell'Anstalt in sostituzione o a complemento di un trustee o di un membro del consiglio della fondazione o dell'Anstalt e nei confronti di un trust, di una fondazione o di un Anstalt già esistenti, potrà considerare come controparte la persona che l'ha nominato in tale funzione.

3. Identificazione dell'avente diritto economico da parte del trustee, del consiglio dell'Anstalt o della fondazione

Dopo l'apporto dei valori patrimoniali al trust, all'Anstalt o alla fondazione, l'intermediario finanziario avente funzione di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione, considererà, in linea di principio, come aventi diritto economici ai sensi della LBA, tutte le persone che, a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione, beneficino, in base agli atti costitutivi e alle disposizioni che permettono di modificarli, completarli o revocarli, del diritto o della possibilità di beneficiare o di disporre a loro favore dei valori patrimoniali che sono l'oggetto del trust, dell'Anstalt o della fondazione.

In particolare, nel caso di strutture revocabili, l'intermediario finanziario considererà come aventi diritto economici le persone abilitate a effettuare la revoca a loro favore (articolo 53, cpv. 2 ORD-FINMA) e, qualora differiscono, le persone a favore delle quali può avere luogo la revoca.

4. Misure per l'identificazione in assenza di controparte o di avente diritto economico identificabile; formulario « T »

Qualora l'intermediario finanziario avente funzione di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione debba confrontarsi con una e/o l'altra delle seguenti situazioni:

- a) per l'intermediario finanziario è impossibile determinare la sua controparte, soprattutto quando l'istituzione del trust, dell'Anstalt o della fondazione, e/o la trasmissione di valori patrimoniali a questi ultimi, risultano da atti che non necessitano di alcun scambio di volontà concordanti tra l'intermediario finanziario e un terzo, o che risultano dagli atti per causa di morte, o della sostituzione non consensuale di un precedente trustee o di un membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione;
- b) l'intermediario finanziario non è in grado di determinare tutti gli aventi diritto economici del trust, dell'Anstalt o della fondazione, soprattutto quando la designazione delle persone che, a qualsiasi titolo o qualunque sia la loro denominazione, beneficiano, a seguito degli atti costitutivi e delle disposizioni che permettono di modificarli o completarli, del diritto o della possibilità di beneficiare o di disporre a loro favore dei valori patrimoniali che sono oggetto del trust, dell'Anstalt o della fondazione, è lasciata alla discrezione del trustee, o del consiglio dell'Anstalt o della fondazione, o ciò non è possibile per una ragione qualsiasi;

l'intermediario finanziario avente funzioni di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione otterrà quindi le informazioni sulle identità previste dalla Direttiva 2 a proposito delle persone fisiche o giuridiche seguenti, nella misura in cui esse esistono:

- il fondatore o il mandante effettivo del fondatore se quest'ultimo opera a titolo di trustee
- le persone che, a qualsiasi titolo o qualunque sia la loro denominazione (per esempio protettori, curatori o simili), possono, a seguito degli atti costitutivi, modificare, completare o revocare questi ultimi, e in particolare designare i beneficiari
- i beneficiari designati e le persone suscettibili di diventarlo

così come per le informazioni relative ad eventuali categorie non individualizzate di persone suscettibili di essere designate come beneficiari.

L'intermediario finanziario avente funzioni di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione fornirà queste informazioni mediante dichiarazione scritta (formulario « T »), che verrà compilato con tutte le fonti d'informazione a disposizione, e firmato da uno o più fiduciari o membri del consiglio dell'Anstalt o della fondazione (a seconda del regime di firma applicabile all'entità).

Le informazioni raccolte in tale dichiarazione dovranno essere mantenute aggiornate e registrate nel registro LRD.

5. Chiarimento del fiduciario, dell'Anstalt o della fondazione sull'origine dei fondi

L'intermediario finanziario avente funzioni di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione otterrà, nella misura del possibile, da ogni persona che ha trasmesso la proprietà dei valori patrimoniali (eccetto gli importi di poco valore versati solamente per le formalità relative alla costituzione dell'entità) al trust, all'Anstalt o alla fondazione, che chiarisca l'origine economica e la provenienza degli averi apportati.

Qualora tale apporto risulti da atti che non necessitano alcun scambio di volontà concordanti tra l'intermediario finanziario e un terzo, o da atti per causa di morte o antecedenti alla sua entrata in funzione, l'intermediario finanziario avente funzioni di trustee o di membro del consiglio dell'Anstalt o della fondazione chiarirà nella misura del possibile l'origine e la provenienza dei valori patrimoniali prima del loro apporto, mediante tutte le fonti d'informazione disponibili.

Lo svolgimento di queste ricerche e il loro risultato saranno documentati e conservati nel dossier della relazione d'affari.

6. Documentazione

Il trustee, così come i membri del Consiglio dell'Anstalt o della fondazione, che esercitano la propria attività d'intermediario finanziario in Svizzera, dovranno conservare una copia di tutti gli atti costitutivi e delle disposizioni che permettono di modificarli, completarli o revocarli.

B. SITUAZIONI IN CUI L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO E' ESTERNO AL TRUST, ALL'ANSTALT O ALLA FONDAZIONE, E IN RELAZIONE D'AFFARI CON TALE ENTITA'

7. Verifica dell'identità della controparte in materia di trust e di entità con o senza personalità giuridica, da parte dell'intermediario finanziario esterno a tali entità:

Quando un intermediario finanziario esterno al trust stabilisce una relazione d'affari afferente agli averi di un trust, egli considera il trustee come sua controparte, e verifica la sua identità conformemente alla Direttiva 2. Per quanto riguarda le altre entità senza personalità giuridica, l'intermediario finanziario può considerare come sua controparte qualsiasi persona avente funzioni o poteri per agire a nome dell'entità con la quale è in relazione d'affari. Le entità dotate di personalità giuridica, come gli Anstalten o le fondazioni, costituiscono esse stesse la controparte dell'intermediario finanziario che è in relazione d'affari con esse.

8. Identificazione dell'avente diritto economico in materia di trust, di Anstalt e di fondazione da parte dell'intermediario finanziario esterno a tali entità:

Nel caso dei trust, degli Anstalten e delle fondazioni, l'intermediario finanziario esterno a tali entità richiede al trustee o al consiglio dell'Anstalt o della fondazione di procedere nei suoi confronti, nella forma prevista dalla Direttiva 3, all'identificazione degli aventi diritto economici dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari, appena è possibile identificarli conformemente all'articolo 3 di cui sopra.

Se viene identificato solo il circolo degli aventi diritto economici (per esempio « *tutti i discendenti del fondatore* »), l'identificazione deve essere effettuata, eventualmente completata, nei confronti di qualsiasi persona che rientra all'interno di questo circolo.

Tuttavia, se il numero di beneficiari è pari o superiore a venti, l'intermediario finanziario è tenuto ad ottenere l'identificazione solo degli aventi diritto economici individuati i cui diritti o facoltà di godere o di disporre riguarda più del 5% dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari.

In tutti i casi in cui tutti o una parte degli aventi diritto economici del trust, dell'Anstalt o della fondazione non possono, o non possono ancora essere individuati, l'intermediario finanziario otterrà dal trustee, o dal consiglio dell'Anstalt o della fondazione, una dichiarazione scritta firmata, conformemente all'articolo 4 della presente Direttiva.

DIRETTIVA 3C

RELATIVA AI NUOVI METODI DI PAGAMENTO

- 1 La presente Direttiva si applica limitativamente all'attività degli intermediari finanziari operanti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti o implicante monete che non hanno corso legale in Svizzera o all'estero, come le monete crittografiche (Bitcoin e simili).
- 2 Se l'emittente di mezzi di pagamento è informato di un trasferimento del mezzo di pagamento a una persona che non intrattiene alcuna relazione stretta riconoscibile con la controparte, egli deve identificare nuovamente la controparte e determinare l'avente economicamente diritto al mezzo di pagamento.
- 3 In caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti che servono esclusivamente al pagamento senza contanti di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare a identificare la controparte:
 - a. se i pagamenti non possono superare 1000 franchi per operazione e 5000 franchi per anno civile e controparte; gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento sono effettuati esclusivamente a favore di conti intestati a nome della controparte presso banche autorizzate in Svizzera o soggette a una vigilanza equivalente all'estero e non possono superare 1000 franchi per rimborso;
 - b. se i pagamenti a commercianti in Svizzera non possono superare 5000 franchi al mese e 25000 per anno civile e controparte e i pagamenti vengono effettuati esclusivamente a carico, e gli eventuali rimborsi esclusivamente a credito, di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera;
 - c. se i mezzi di pagamento possono essere utilizzati solo all'interno di una determinata rete di offerenti o fornitori e il fatturato non supera i 5000 franchi al mese e i 25000 franchi per anno civile e controparte, o
 - d. se si tratta di un leasing di finanziamento e le rate parziali pagabili annualmente non superano i 5000 franchi IVA compresa.
- 4 In caso di relazioni d'affari continue con controparti nell'ambito dei mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti senza contanti che non servono unicamente al pagamento senza contanti di beni e servizi, l'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere agli obblighi di diligenza se l'importo che può essere messo a disposizione per mezzo di pagamento non supera 200 franchi al mese e i pagamenti sono effettuati esclusivamente a carico, e gli eventuali rimborsi del mezzo di pagamento esclusivamente a credito, di un conto intestato alla controparte presso una banca autorizzata in Svizzera.

- 5 L'intermediario finanziario può rinunciare a identificare la controparte unicamente se dispone di attrezzature tecniche e informatiche sufficienti per individuare un superamento delle soglie applicabili o la presenza di indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o di rischi superiori. Inoltre deve prendere delle misure per evitare un eventuale cumulo dei limiti di importo.
- 6 Se si tratta di operazioni di cassa con monete che non hanno corso legale in Svizzera o all'estero, come le monete crittografiche (Bitcoin e simili), l'intermediario finanziario deve disporre di attrezzature tecniche e informatiche sufficienti per essere certo che sono limitate a una relazione esclusivamente bilaterale con la controparte (cfr. Direttiva 2 articolo 33); in caso contrario, tali operazioni sono sempre considerate come trasferimenti di denaro o valori.
- 7 Fatte salve le forme di delega previste dalla Direttiva 10 dell'ARIF, l'emittente di mezzi di pagamento è esonerato dall'obbligo di detenere nel suo dossier i documenti utilizzati per l'identificazione della controparte così come per l'identificazione del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali a condizione che abbia concluso con una banca autorizzata in Svizzera una convenzione di delega secondo la quale:
 - a. la banca comunica all'emittente del mezzo di pagamento le informazioni sull'identità della controparte, del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
 - b. la banca informa l'emittente del mezzo di pagamento se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali è una persona politicamente esposta;
 - c. la banca informa immediatamente l'emittente del mezzo di pagamento delle modifiche apportate alle informazioni di cui alle lettere a e b del presente articolo;
 - d. l'emittente di mezzi di pagamento risponde alle domande di informazioni dell'autorità svizzera competente e rimanda alla banca corrispondente per l'eventuale consegna di documenti.
- 8 Per le relazioni d'affari concluse direttamente e quelle aperte per corrispondenza, l'emittente di mezzi di pagamento può rinunciare a ottenere un attestato di autenticità per le copie di documenti di identificazione nei seguenti casi:
 - a. se non è possibile effettuare prelievi in contanti o pagamenti superiori a 10 000 franchi per mese e controparte attraverso mezzi di pagamento che servono al pagamento senza contanti di beni e servizi e al ritiro di contanti per i quali un avere registrato sotto forma elettronica condiziona le transazioni;
 - b. se il limite per il pagamento senza contanti di beni e servizi e per il ritiro di contanti non supera 25 000 franchi per mese e controparte per i mezzi di pagamento per i quali delle transazioni sono fatturate a posteriori;
 - c. se il denaro ricevuto da privati o versato a privati non supera i 1000 franchi al mese e 5000 franchi per anno civile e per controparte per i mezzi di pagamento che

autorizzano il traffico dei pagamenti senza contanti tra privati domiciliati in Svizzera;
o

- d. se i fondi ricevuti da privati o versati a privati non superano 500 franchi al mese e 3000 franchi per anno civile e controparte per i mezzi di pagamento che autorizzano il traffico dei pagamenti senza contanti tra privati senza limitazione di domicilio.

Qualora rinunci a chiedere un attestato di autenticità, l'emittente dei mezzi di pagamento verifica se le copie dei documenti di identificazione contengono indizi dell'utilizzo di un documento d'identità falso o contraffatto. In presenza di tali indizi, gli sgravi previsti nel presente articolo non sono applicabili.¹

- 9 Per le relazioni d'affari aperte per corrispondenza, l'ARIF, dopo consultazione e autorizzazione preventiva della FINMA, può ugualmente autorizzare in modo generale o specifico l'intermediario finanziario a utilizzare altri metodi diversi da quelli indicati nella Direttiva 2 per la verifica dell'identità e dell'indirizzo delle controparti persone fisiche e l'autenticazione dei documenti utilizzati a questo scopo.

L'utilizzo di tali metodi deve permettere di verificare l'identità della controparte con un grado di certezza sia tecnico che giuridico equivalente a quello fornito dall'applicazione della Direttiva 2.

- 10 Previa richiesta, l'ARIF dopo consultazione e autorizzazione preventiva della FINMA, può autorizzare altre deroghe riguardo agli obblighi di diligenza secondo la LRD per relazioni d'affari continue se è dimostrato un rischio debole di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 7a LRD.

- 11 Nel corso dell'ammissione e nel quadro del processo di sorveglianza dei membri attivi nei nuovi metodi di pagamento o impicanti monete che non hanno corso legale in Svizzera o all'estero come le monete crittografiche (Bitcoin e simili), l'ARIF può porre delle condizioni supplementari in funzione delle caratteristiche dell'attività svolta e segnatamente:

- il budget operativo dell'impresa;
- la competenza delle persone coinvolte nello sviluppo dell'impresa;
- l'audit contabile e in materia LRD e le competenze delle società di audit incaricate;
- la gestione della tesoreria quando l'intermediario finanziario detiene degli averi per conto dei clienti senza essere assoggettato alla legislazione bancaria;
- l'efficacia dei meccanismi informatici e umani applicati per individuare i sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo legati alle relazioni d'affari e alle transazioni;
- l'efficacia dei meccanismi e mezzi informatici e umani applicati per accertare che le operazioni di cassa impicanti monete che non hanno corso legale in Svizzera o all'estero, come ad esempio le monete crittografiche (Bitcoin e simili) siano limitate a una relazione esclusivamente bilaterale

dell'intermediario finanziario con la sua controparte (cfr. Direttiva 2 articolo 33);

- l'efficacia della fornitura di merce e servizi acquisiti tramite una piattaforma di pagamento e il fatto che essa non costituisce un trasferimento di denaro o di valori patrimoniali mascherati;
- il rispetto dei limiti di importi e durata che permettono all'intermediario finanziario di non essere assoggettato alla legislazione bancaria in Svizzera;
- l'attenzione rivolta ai rischi regolamentari e cross border, in particolare su Internet.

- 12 Gli emittenti di stablecoin devono garantire, al momento dell'emissione di stablecoin che danno diritto a un rimborso in una valuta statale nei confronti degli emittenti, che tutte le persone che dispongono di stablecoin siano adeguatamente identificate dall'emittente o da intermediari finanziari adeguatamente controllati. Ciò deve essere garantito da restrizioni contrattuali al trasferimento e, se del caso, da adeguate restrizioni tecnologiche. Ciò vale in particolare per le stablecoin, che possono essere qualificate come fondi accettati la cui restituzione è garantita da una banca, ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. f OB. ²

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 04.03.2019 e ratifica della FINMA del 20.02.2019

² Secondo la decisione FINMA del 13.12.2024

DIRETTIVA 4

RELATIVA AL RINNOVO DELLE VERIFICHE

- 1 La verifica dell'identità della controparte o l'accertamento del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto deve essere rinnovata dall'intermediario finanziario, qualora dovessero sorgere dubbi nel corso della relazione d'affari in merito: ¹
 - alla continua esattezza delle indicazioni relative all'identità della controparte o del detentore del controllo;
 - al fatto che la controparte o il detentore del controllo siano loro stessi l'avente economicamente diritto;
 - alla continua esattezza della dichiarazione presentata dalla controparte in merito al detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto.
- 2 Una nuova verifica non è necessaria se la verifica dell'identità della controparte e l'identificazione del detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto sono già state rinnovate in modo equivalente nell'ambito del gruppo al quale appartiene l'intermediario finanziario.
- 3 L'intermediario finanziario deve interrompere immediatamente la relazione d'affari, nel momento in cui si rende conto di essere stato ingannato circa l'identità della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto, o se la controparte rifiuta tali verifiche o il loro rinnovo.
- 4 L'intermediario finanziario procede a tale interruzione conformemente alle disposizioni della Direttiva 13 dell'ARIF.

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 22.05.2017 e ratifica della FINMA del 07.12.2017

DIRECTIVE 5

RELATIVA ALL'APPROCCIO BASATO SUI RISCHI E ALLE MISURE DI CHIARIMENTO E DI VIGILANZA

Principio

- 1 L'intermediario finanziario applica un approccio basato sui rischi, prendendo in considerazione i rischi inerenti, gli indizi di rischio e i rischi coerenti sussistenti dopo l'adozione di misure di chiarimento e maggiore vigilanza, fin dall'inizio e per tutta la durata della relazione d'affari.

Relazioni d'affari che comportano rischi superiori ¹

- 2 L'intermediario finanziario che ha più di 20 relazioni d'affari continue fissa dei criteri e attua una vigilanza efficace delle relazioni d'affari che comportano rischi inerenti superiori.
- 3 Secondo il campo d'attività dell'intermediario finanziario, vengono considerati i criteri seguenti:
 - a. la sede o il domicilio o la nazionalità della controparte o del suo detentore del controllo, o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, in particolare se è stabilito in un paese che il Gruppo di azione finanziaria (GAFI) considera ad alto rischio o non collaborativo, nonché la nazionalità della controparte o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
 - b. il tipo e il luogo dell'attività della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, in particolare se un'attività è esercitata in un paese che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo;
 - c. l'assenza di un contatto personale con la controparte e con l'avente economicamente diritto;
 - d. il tipo di prestazioni o di prodotti richiesti;
 - e. l'ammontare dei valori patrimoniali depositati;
 - f. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
 - g. il paese d'origine o di destinazione di pagamenti frequenti; in particolare per i pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo;
 - h. la complessità delle strutture, in particolare in caso di utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari in una giurisdizione non trasparente, senza ragione manifestamente comprensibile o a fini di collocamento di valori patrimoniali a breve termine;
 - i. delle transazioni frequenti che comportano rischi accresciuti.

In base alla sua analisi dei rischi, l'intermediario finanziario determina per ognuno di questi criteri se è pertinente per la sua attività. Egli definisce concretamente i criteri pertinenti in

direttive interne e ne tiene conto per identificare le relazioni d'affari che comportano rischi accresciuti.

Devono essere considerate in tutti i casi come relazioni d'affari che comportano rischi accresciuti le relazioni d'affari che coinvolgono persone stabilite in un paese che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo e per il quale esso invita a una diligenza accresciuta, in particolare se hanno la qualità di controparte, detentore del controllo, avente economicamente diritto ai valori patrimoniali, agente, organo, rappresentante o titolare di una procura.

Persone politicamente esposte

- 4 Le relazioni d'affari che implicano persone politicamente esposte all'estero ai sensi dell'articolo 2a cpv. 1 lettera a LRD, o persone che sono loro vicine ai sensi dell'articolo 2a cpv. 2 LRD, devono essere considerate in ogni caso a rischio superiore.
- 5 Se presentano uno o più criteri di rischio accresciuto, devono essere considerate a rischio superiore anche le relazioni d'affari che implicano:
 - a) persone politicamente esposte in Svizzera;
 - b) persone politicamente esposte in quanto esercitano funzioni direttive in seno a organizzazioni internazionali o intergovernative;
 - c) persone politicamente esposte in quanto esercitano funzioni direttive in seno a federazioni sportive internazionali;
 - d) persone vicine, ai sensi dell'articolo 2a cpv. 2 LRD, alle persone di cui alle precedenti lettere a, b e c.
- 6 Le relazioni d'affari comportano rischi superiori secondo i precedenti articoli 4 e 5 a prescindere dalla qualità in cui delle persone politicamente esposte o i loro prossimi vi sono implicati, segnatamente se hanno qualità di controparte, di detentore del controllo, di avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, di agente, organo o rappresentante o mandatario.

Transazioni che comportano un rischio superiore

- 7 L'intermediario finanziario fissa dei criteri e stabilisce dei mezzi per l'individuazione di transazioni che comportano rischi inerenti superiori.
- 8 In funzione dell'attività dell'intermediario finanziario entrano generalmente in considerazione i criteri seguenti:
 - a. l'ammontare dei valori patrimoniali in entrata e in uscita;
 - b. Il paese di provenienza o di destinazione di pagamenti, in particolare per i pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo ¹;

- c. l'esistenza di divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
 - d. l'esistenza di divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.
- 9 Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio superiore le transazioni:
- a. effettuate da persone politicamente esposte;
 - b. nell'ambito delle quali, all'inizio di una relazione d'affari, dei valori patrimoniali di controvalore superiore a 100 000 franchi sono apportati fisicamente in una sola volta o in modo scaglionato ¹;
 - c. che implicano delle società di sede o delle strutture complesse.
 - d. che implicano dei pagamenti effettuati da o verso un paese che il GAFI considera ad alto rischio o non collaborativo e per il quale invita a una diligenza accresciuta ¹.

Trasferimento di denaro e valori

- 10 I trasferimenti di denaro e valori sono considerati in ogni caso come transazioni a rischio superiore se una o più transazioni che sembrano legate tra loro raggiungono o superano la somma di 5000 franchi.

Indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo

- 11 L'intermediario finanziario redige un elenco interno per il riconoscimento delle relazioni d'affari, continue o meno, e delle transazioni che presentano indizi di reato, riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo o di appartenenza a un'organizzazione criminale.
- 12 L'elenco è redatto dall'intermediario finanziario in base alla sua esperienza ed è continuamente aggiornato per tener conto dei cambiamenti di circostanze, delle particolarità dell'impresa e dei nuovi metodi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo. Il suo utilizzo non deve portare a comportamenti di routine. L'intermediario finanziario potrà anche prendere spunto dall'elenco degli indizi allegato all'Ordinanza della FINMA sul riciclaggio di denaro, dai rapporti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali (GAFI).

Rischio «cross border»

- 13 L'intermediario finanziario che controlla istituti d'affari o società all'estero o che svolge un'attività destinata all'estero deve determinare, limitare e controllare in modo globale i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ai quali è esposto.

Chiarimenti in caso di rischi superiori o indizi di riciclaggio di denaro ²

- 14 In caso di relazioni d'affari o transazioni che presentano rischi superiori o indizi di attività illecite, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario ha l'obbligo di procedere a chiarimenti complementari nella misura necessaria per giudicare la legittimità del retroscena economico e dello scopo della relazione d'affari o della transazione, e l'origine dei valori patrimoniali interessati. In particolare, controlla o verifica nuovamente:
- a. se la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati;
 - b. l'origine e la provenienza dei valori patrimoniali consegnati;
 - c. in caso di trasferimento di denaro o valori: l'identità del destinatario del trasferimento;
 - d. a quale scopo i valori patrimoniali prelevati vengono utilizzati;
 - e. il retroscena economico delle transazioni;
 - f. l'origine del patrimonio della controparte e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
 - g. l'attività professionale o commerciale esercitata dalla controparte e dall'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali;
 - h. se la controparte, il detentore del controllo o l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali sono persone politicamente esposte.

Mezzi di chiarimento

- 15 Secondo le circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:
- a. le informazioni raccolte riguardo al cliente dall'entrata in relazioni d'affari;
 - b. le informazioni raccolte per iscritto o oralmente presso le controparti, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari;
 - c. visite nei luoghi in cui le controparti, i detentori del controllo o gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali svolgono le loro attività;
 - d. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubblicamente accessibili al pubblico;
 - e. informazioni ottenute da persone degne di fiducia.
- 16 L'intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili. Se l'intermediario finanziario non effettua una comunicazione perché è stato in grado di escludere autonomamente il sospetto dopo aver effettuato ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 6 LRD, deve documentarne i motivi. ³

L'intermediario finanziario che effettua trasferimenti di denaro e valori deve utilizzare un sistema informatico efficace di rilevamento e sorveglianza delle transazioni che comportano rischi superiori. Le transazioni rilevate dal sistema di sorveglianza informatico devono essere esaminate e trattate entro un termine ragionevole.

Momento dei chiarimenti ²

- 17 L'intermediario finanziario che constata degli indizi di atti illeciti, riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo o la presenza di rischi superiori in una relazione d'affari o una transazione procede ai chiarimenti complementari il più rapidamente possibile.

Insuccesso del chiarimento ²

- 18 Se l'intermediario finanziario non esercita il suo diritto di comunicazione mentre, malgrado il chiarimento, conserva dubbi sulla relazione d'affari, ne documenta le ragioni in modo da poter giustificare l'assenza di comunicazione.

Maggiore vigilanza

- 19 La maggiore vigilanza viene esercitata con un controllo più ravvicinato e più frequente della relazione d'affari, per un determinato periodo di durata rinnovabile, da parte del responsabile LRD e di ognuno dei membri del personale dell'intermediario finanziario che partecipano alla relazione d'affari.

Provvedimenti organizzativi

- 20 Le direttive interne che fissano i criteri di rischio superiore e gli indizi di riciclaggio devono essere distribuite a tutte le persone che partecipano alle relazioni d'affari assoggettate alla LRD. Le conoscenze delle persone interessate devono essere aggiornate regolarmente.

Al fine di poter determinare se una transazione o una relazione d'affari necessita chiarimento o maggiore vigilanza, è indispensabile che i collaboratori dell'intermediario finanziario dispongano di una buona conoscenza dei clienti e delle loro attività sin dall'inizio della relazione d'affari e continuino a seguire attentamente le transazioni effettuate nel corso della stessa.

Procedura

- 21 Se un collaboratore dell'intermediario finanziario individua una relazioni d'affari o una transazione che comporta un rischio superiore o ha un dubbio in materia di attività illecite, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o sulla veridicità delle informazioni ottenute concernenti l'identità della controparte o l'identificazione del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto, dovrà informarne immediatamente il responsabile LRD.
- 22 Il responsabile LRD decide se è necessario procedere a un chiarimento e/o esercitare una maggiore vigilanza.
- 23 Nel caso di chiarimento, i motivi, le modalità, i risultati e le conclusioni dello stesso, soprattutto per quanto attiene all'esistenza di un fondato sospetto o all'opportunità di instaurare o proseguire la relazione d'affari, saranno oggetto di una relazione scritta del

responsabile LRD alla Direzione, di cui un esemplare datato e firmato deve essere allegato al fascicolo della relazione d'affari.

- 24 Qualora fosse necessario sottoporre la relazione d'affari a una maggiore vigilanza, il suo trattamento sarà oggetto di segni distintivi che ne permettono l'individuazione sistematica da parte del personale interessato e un'indicazione adeguata sarà iscritta nel registro LRD. Al momento della revisione LRD, il responsabile LRD indicherà al revisore spontaneamente i casi che sono stati oggetto di chiarimento e quelli che sono oggetto di maggiore vigilanza e gli trasmetterà una copia delle relazioni allestite nel corso dell'esercizio.
- 25 Tutti i casi che hanno richiesto un chiarimento sono registrati, insieme ai relativi documenti, e sono sottoposti all'audit periodico in materia di LRD.²

Classifica dei rischi coerenti

- 26 L'intermediario redige una classifica dei rischi coerenti di tutte le relazioni d'affari, tenendo conto dei rischi inerenti normali e superiori, degli indizi di riciclaggio e del risultato dei chiarimenti e delle misure di vigilanza. Tale classifica comprende almeno due gradi di rischio.

La classifica è applicata a ogni relazione d'affari fin dal suo inizio e nel corso della sua esistenza ed è aggiornata periodicamente dal responsabile LRD. L'intermediario finanziario adotta i provvedimenti organizzativi, di vigilanza e di monitoraggio adeguati a ogni grado della classifica.

¹ conformemente alla decisione del Comitato del 04.03.2019 e alla ratifica della FINMA del 20.02.2019

² Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 02.12.2019 e ratifica della FINMA del 23.01.2020

³ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 20.03.2023 e ratifica della FINMA del 25.04.2023

Allegato: elenco degli indizi di riciclaggio

INDIZI DI RICICLAGGIO DI DENARO

1 Importanza degli indizi

1.1 Gli intermediari finanziari tengono conto degli indizi di riciclaggio elencati qui di seguito, in quanto forniscono indicazioni sulle relazioni d'affari o sulle transazioni che comportano un rischio superiore. Di per sé i singoli indizi non permettono di fondare un sospetto sufficiente dell'esistenza di una transazione di riciclaggio passibile di pena, tuttavia il concorso di diversi di questi elementi può indicarne la presenza.

1.2 La plausibilità delle dichiarazioni del cliente sul retroscena economico di tali operazioni deve essere verificata. Al riguardo è importante che non tutte le dichiarazioni del cliente siano accettate senza essere esaminate.

2 Indizi generali

2.1 Una transazione presenta rischi particolari di riciclaggio se:

2.1.1 la sua costruzione indica uno scopo illecito, il suo scopo economico non è riconoscibile oppure essa appare economicamente assurda;

2.1.2 i valori patrimoniali sono ritirati poco tempo dopo essere stati versati (conto di passaggio), sempre che l'attività commerciale del cliente non renda plausibile un tale ritiro immediato;

2.1.3 non sono chiari i motivi per cui il cliente ha scelto proprio questo intermediario finanziario o questa sede per i suoi affari;

2.1.4 essa ha per conseguenza che un conto, rimasto fino ad allora ampiamente inattivo, diventi molto attivo senza che se ne possa riscontrare un motivo plausibile;

2.1.5 essa non è compatibile con le informazioni e le esperienze dell'intermediario finanziario concernenti il cliente o lo scopo della relazione d'affari.

2.2 È inoltre considerato sospetto ogni cliente che comunica all'intermediario finanziario informazioni false o ingannevoli oppure che, senza ragioni plausibili, rifiuta di fornire i documenti o le informazioni usuali e necessarie per la relazione d'affari e per l'attività indicata.

2.3 Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi.

2.4 Può inoltre costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche.

3 Indizi specifici

3.1 Operazioni di cassa

- 3.1.1 Cambio di un grosso importo in biglietti di banca di piccolo taglio (svizzeri o esteri) in biglietti di grosso taglio;
- 3.1.2 operazioni di cambio importanti, senza contabilizzazione sul conto di un cliente;
- 3.1.3 incasso di importi importanti tramite assegni, inclusi traveller's cheques;
- 3.1.4 acquisto o vendita di grandi quantità di metalli preziosi da clienti occasionali;
- 3.1.5 acquisto di assegni bancari per grossi importi da clienti occasionali;
- 3.1.6 ordini di bonifico all'estero impartiti da clienti occasionali, senza ragioni legittime apparenti;
- 3.1.7 ripetuta conclusione di operazioni di cassa fino a un importo di poco inferiore al limite al di sopra del quale è richiesta l'identificazione del cliente;
- 3.1.8 acquisto di titoli al portatore mediante consegna fisica.

3.2 Operazioni tramite conto o tramite depositi

- 3.2.1 Ritiro frequente di grossi importi in contanti senza che l'attività del cliente giustifichi una tale operazione;
- 3.2.2 ricorso a metodi di finanziamento il cui impiego, per quanto usuale nel commercio internazionale, risulta in contrasto con l'attività conosciuta del cliente;
- 3.2.3 conti utilizzati in maniera intensiva, quando normalmente questi conti non sono utilizzati o lo sono in minima misura;
- 3.2.4 struttura economica assurda della relazione d'affari tra il cliente e la banca (grande numero di conti presso lo stesso istituto, frequenti trasferimenti tra conti diversi, liquidità eccessiva, ecc.);
- 3.2.5 fornitura di garanzie (pegni, fideiussioni) da parte di terzi sconosciuti alla banca che apparentemente non sono in stretta relazione con il cliente né hanno un motivo plausibile per fornire tali garanzie;
- 3.2.6 bonifici verso un'altra banca senza indicazione del beneficiario;
- 3.2.7 accettazione di bonifici da parte di altre banche senza indicazione del nome o del numero di conto del beneficiario o della controparte ordinante;
- 3.2.8 bonifici ripetuti di somme importanti all'estero con ordine di pagamento in contanti al beneficiario;
- 3.2.9 bonifici importanti e ripetuti in direzione di o provenienti da Paesi produttori di droga;
- 3.2.10 fornitura di fideiussioni o di garanzie bancarie a titolo di garanzia per prestiti tra terzi non conformi alle condizioni del mercato;

- 3.2.11 versamenti in contanti da parte di un gran numero di persone diverse sul medesimo conto;
- 3.2.12 rimborso inatteso e senza spiegazioni convincenti di un credito compromesso;
- 3.2.13 uso di conti pseudonimi o cifrati nell'esecuzione di transazioni commerciali da parte di imprese artigianali, commerciali o industriali;
- 3.2.14 prelievo di valori patrimoniali poco tempo dopo il loro accredito sul conto (conto di passaggio).
- 3.3 Operazioni fiduciarie
 - 3.3.1 Crediti fiduciari (back-to-back loan) senza scopo lecito riconoscibile;
 - 3.3.2 detenzione a titolo fiduciario di partecipazioni a società non quotate in borsa, la cui attività non può essere esaminata dall'intermediario finanziario.
- 3.4 Altro
 - 3.4.1 Tentativi del cliente di sottrarsi al contatto personale con l'intermediario finanziario.
 - 3.4.2 Rifiuto del cliente di collaborare a un chiarimento quando esiste già un indice di riciclaggio.
 - 3.4.3 Richiesta di consegna di informazioni ai sensi dell'articolo 11a capoverso 2 LRD da parte dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
- 4 Indizi qualificati
 - 4.1 Richiesta del cliente di chiudere un conto e di aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca (paper trail);
 - 4.2 richiesta del cliente di ottenere ricevute per prelievi in contanti o per consegne di titoli che non si sono realmente verificati o che sono stati immediatamente depositati nello stesso istituto;
 - 4.3 richiesta del cliente di effettuare ordini di bonifico con indicazione inesatta dell'ordinante;
 - 4.4 richiesta del cliente di effettuare determinati pagamenti non direttamente dai propri conti, bensì da conti «Nostro» dell'intermediario finanziario o da conti transitori;
 - 4.5 richiesta del cliente di accettare o fare documentare garanzie di credito che non corrispondono alla realtà economica o di concedere crediti a titolo fiduciario in base a una copertura fittizia;
 - 4.6 procedimenti penali contro il cliente dell'intermediario finanziario per crimini, corruzione, uso improprio di denaro pubblico o delitto fiscale qualificato.

DIRETTIVA 6

RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Documenti relativi alle relazioni d'affari

- 1 Per ciascuna relazione d'affari assoggettata alla LRD, l'intermediario finanziario deve conservare per tutta la durata dei rapporti contrattuali, e per ulteriori 10 anni dalla loro fine, tutti i documenti allestiti nell'ambito dei suoi obblighi di diligenza in materia di LRD, e in particolare :
 - il formulario di entrata in relazione d'affari;
 - i documenti utilizzati per la verifica dell'identità della controparte;
 - i documenti relativi all'identificazione del detentore del controllo e degli aventi economicamente diritto;
 - l'estratto del registro LRD;
 - i rapporti allestiti in merito ai chiarimenti;
 - le comunicazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
 - le ordinanze in materia penale o di LRD notificate dalle Autorità in merito alle relazioni d'affari.

Documenti relativi alle transazioni

- 2 L'intermediario finanziario deve parimenti conservare i documenti relativi alle transazioni alle quali egli ha partecipato nell'ambito di una relazione d'affari assoggettata, durante 10 anni dalla fine della loro esecuzione. Se parecchie transazioni formano un insieme, questo termine decorre a partire dall'ultima di queste transazioni.
- 3 Tali documenti devono consentire di rintracciare nella misura del possibile lo svolgimento della transazione, i suoi partecipanti, nonché la provenienza e la destinazione dei valori patrimoniali coinvolti.

Registro LRD ¹

- 4 Un'edizione annuale del registro LRD è archiviata.

Metodo di conservazione

- 5 I documenti devono essere conservati in Svizzera, nella loro forma originaria o su un supporto informatico affidabile conformemente ai requisiti previsti dagli artt. 9 e 10 dell'Ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio, e dovranno essere organizzati e tenuti a disposizione in luogo sicuro e rapidamente accessibile, in modo da permetterne una consultazione facilitata da parte delle Autorità competenti per il procedimento penale e la sorveglianza LRD, nonché da parte degli incaricati d'inchiesta dell'ARIF e del revisore LRD dell'intermediario finanziario.
- 6 In caso di fusione o liquidazione del membro, questi deve assicurare che i suoi archivi rimangano accessibili per 10 anni. Gli archivi possono essere depositati presso l'acquirente, il liquidatore o altro intermediario finanziario assoggettato alla LRD in Svizzera. In caso di fallimento del membro, la conservazione dei suoi archivi è disciplinata dall'art. 15 RUF (RS 281.32).

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 20.02.2017 e ratifica della FINMA del 07.12.2017

DIRETTIVA 7

RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO INTERNO

A. DIRETTIVE INTERNE

- 1 L'intermediario finanziario deve disporre, dal momento della sua affiliazione, di direttive interne che regolano l'attuazione (chi fa cosa, come, quando e dove) delle disposizioni di lotta contro il riciclaggio di denaro di origine criminale e il finanziamento del terrorismo in seno all'azienda. Tali direttive devono essere adottate dal consiglio d'amministrazione o dalla direzione al suo livello più alto.
- 2 Queste direttive devono regolare in particolare il comportamento da adottare da parte dei seguenti soggetti:
 - a) il responsabile LRD, in particolare per quanto concerne :
 - i compiti che gli sono affidati;
 - la sua formazione costante;
 - i poteri che gli sono conferiti;
 - b) le persone a contatto con la clientela, in particolare per quanto concerne :
 - la procedura di entrata in relazione d'affari
 - i criteri applicabili alla determinazione di relazioni d'affari a rischio superiore e la politica dell'impresa in merito alle persone politicamente esposte
 - il controllo permanente delle relazioni d'affari e la classifica del relativo rischio coerente
 - aggiornamento dei documenti del cliente ²
 - i principi applicabili al sistema di sorveglianza delle transazioni
 - i casi e la procedura di chiarimento ¹
 - la procedura da adottare in caso di dubbio e di fondato sospetto
 - le relazioni con il responsabile LRDy
 - i principi che reggono la formazione dei collaboratori
 - c) la Direzione, in particolare per quanto concerne:
 - i compiti che le sono affidati in materia di LRD, segnatamente per le segnalazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
 - le misure adeguate in caso di infrazione della LRD in seno all'azienda;
 - le sue relazioni con il responsabile LRD;
 - gli eventuali poteri delegati all'uno o all'altro membro della Direzione in materia di LRD.

B. PROFILO DEL RESPONSABILE LRD

- 3 L'intermediario finanziario deve designare in seno al suo personale un responsabile LRD e, nella misura in cui l'organizzazione interna lo consente, il suo sostituto. Entrambi devono essere abitualmente presenti presso la sede d'affari principale in Svizzera dell'intermediario finanziario.
- 4 Il responsabile LRD deve disporre dei poteri necessari per agire efficacemente ai fini dell'attuazione della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'azienda. In particolare, egli deve essere membro della Direzione o direttamente subordinato alla stessa e disporre di un diritto d'ispezione completo sulle attività dell'azienda assoggettate alla LRD.
- 5 Il responsabile LRD deve disporre di un buon livello di formazione in materia di LRD e mantenerlo mediante partecipazione assidua ai programmi di formazione offerti o approvati dall'ARIF, nonché mediante la ricerca e lo studio costante delle novità pratiche e regolamentari in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
- 6 Il responsabile LRD deve poter ricorrere ai servizi di specialisti esterni all'azienda, quando è confrontato a situazioni complesse che esulano dal suo livello di competenza.

C. COMPITI DEL RESPONSABILE LRD

- 7 Il responsabile LRD è l'interlocutore ordinario in materia di LRD, sia per il personale dell'azienda e il suo revisore LRD, sia nei confronti dell'ARIF e delle autorità di sorveglianza LRD o incaricate del procedimento penale. Egli si assicura di essere facilmente e rapidamente raggiungibile durante le ore ed i giorni feriali e provvede a farsi sostituire qualora fosse momentaneamente indisponibile.
- 8 Il responsabile LRD ha il compito di allestire e aggiornare costantemente le direttive interne dell'azienda in materia di LRD e di informare e consigliare il personale in merito.
- 9 Il responsabile LRD vigila in seno all'azienda sull'osservanza della LRD, degli statuti, dei regolamenti e delle direttive dell'ARIF e delle direttive interne dell'azienda in materia di LRD.
- 10 Il responsabile LRD si assicura in particolare del rispetto delle procedure di entrata in relazione d'affari e di chiarimento, della classifica dei rischi e della tenuta del registro LRD. Egli effettua controlli periodici, almeno una volta all'anno, del contenuto dei fascicoli di base delle relazioni d'affari, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza del cliente.
- 11 Il responsabile LRD si assicura dell'esecuzione di misure appropriate in caso di dubbio e di fondato sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in particolare per quanto riguarda la segnalazione all'Ufficio di comunicazione e il blocco degli averi.

- 12 Il responsabile LRD definisce i parametri del sistema di sorveglianza sulle transazioni e vigila sull'elaborazione degli annunci generata da tale sistema.
- 13 Il responsabile LRD vigila sulla conservazione e sull'archiviazione dei fascicoli delle relazioni d'affari assoggettate alla LRD.
- 14 Il responsabile LRD allestisce la pianificazione e vigila sull'osservanza degli obblighi di formazione dei collaboratori e dirigenti dell'azienda. Egli vigila in particolare sul fatto che tutte le persone interessate siano informate regolarmente sugli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo controlla le loro conoscenze in merito.
- 15 Il responsabile LRD propone alla Direzione le inchieste interne da effettuare in materia di LRD, esegue con diligenza quelle che gli sono affidate e riferisce alla Direzione qualsiasi violazione delle regole in materia di LRD da parte dei membri del personale.
- 16 Se determinate funzioni del responsabile LRD (ad esempio responsabile della formazione, garante nei confronti delle autorità e dell'ARIF, incaricato di inchieste interne) sono affidate a persone diverse, il responsabile LRD ne coordina l'azione.
- 17 Il responsabile LRD procede periodicamente a un'analisi dei rischi nell'ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e tiene conto in particolare della residenza e del segmento dei clienti nonché dei prodotti e servizi proposti. La procedura di analisi dei rischi deve essere adottata dal consiglio d'amministrazione o dalla direzione al suo livello più alto e aggiornata periodicamente.
- 18 Il responsabile LRD si assicura che i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legati allo sviluppo di nuovi prodotti e pratiche commerciali o all'utilizzo di nuove tecnologie o sviluppate per i prodotti nuovi o esistenti siano valutate in anticipo e, se del caso, identificati, limitati e controllati in modo adeguato nell'ambito della gestione dei rischi.
- 19 Nella misura in cui le dimensioni dell'impresa lo consentano, il responsabile LRD non deve controllare i rischi delle relazioni d'affari di cui è lui stesso il responsabile operativo.

D. COMPITI DELLA DIREZIONE

- 20 La Direzione mantiene il controllo e la responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in seno all'azienda.
- 21 La Direzione è in particolare tenuta a scegliere, istruire e sorvegliare con cura il responsabile LRD ed a fornirgli i mezzi necessari per l'esecuzione del suo compito.
- 22 La Direzione decide in merito all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei rischi e ai controlli regolari riguardanti le relazioni d'affari a rischio superiore.
- 23 La Direzione prende le decisioni necessarie in caso di fondato sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- 24 La Direzione ordina le misure d'inchiesta e le misure adeguate in caso di mancato rispetto delle norme relative alla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo da parte di membri del personale dell'azienda.

E. Gruppo di società e sedi d'affari all'estero

- 25 L'intermediario finanziario vigila affinché le società e sedi d'affari attive nel settore finanziario, soggette al suo controllo in Svizzera o all'estero, si conformino ai principi seguenti, particolarmente nei paesi che si ritiene presentino rischi superiori di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e nella massima misura consentita dalla legislazione applicabile nel luogo in cui è esercitata l'attività:
- a. i principi di cui agli articoli 7 (obbligo di allestire e conservare i documenti della relazione d'affari e delle transazioni) e 8 LRD (organizzazione interna adeguata);
 - b. la verifica dell'identità della controparte e l'identificazione del detentore del controllo della controparte se si tratta di persone giuridiche o di società di persone esercitanti un'attività operativa;
 - c. l'identificazione dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari;
 - d. l'applicazione di un approccio basato sul rischio;
 - e. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischi superiori.

L'intermediario finanziario informa l'ARIF se le prescrizioni locali escludono l'applicazione dei principi fondamentali summenzionati o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

La comunicazione alle autorità competenti di transazioni o di relazioni d'affari sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, se del caso, il blocco degli averi sono retti dalla legislazione applicabile nel luogo in cui è esercitata l'attività.

- 26 L'intermediario finanziario che dirige un gruppo finanziario che comprende società estere deve determinare, limitare e controllare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo ai quali è esposto. A questo fine concede agli organi di controllo interni o esterni del gruppo l'accesso alle informazioni riguardanti determinate relazioni d'affari nella misura consentita dalla legislazione applicabile nel luogo in cui è esercitata l'attività.

¹ conformemente alla decisione del Comitato del 02.12.2019 e ratifica della FINMA del 23.01.2020

² conformemente alla decisione del Comitato del 20.03.2023 e ratifica della FINMA del 25.04.2023

DIRETTIVA 8

RELATIVA AL REGISTRO LRD

- 1 L'intermediario finanziario deve tenere un registro LRD che contiene l'elenco completo di tutte le relazioni d'affari dell'intermediario finanziario assoggettate alla LRD.
- 2 Un'edizione annuale del registro LRD è archiviata.
- 3 Per ciascuna relazione d'affari, il registro LRD deve contenere una scheda scritta o informatica che include almeno i dati di identità seguenti:

- per le persone fisiche: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo completo di domicilio permanente e la nazionalità della controparte e dell'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari;
- per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale, la data di costituzione, l'indirizzo completo delle sede e, se diverso, l'indirizzo completo dello stabilimento interessato dalla relazione d'affari, e il cognome, nome, data di nascita e indirizzo completo di domicilio permanente e la nazionalità dei detentori del controllo della controparte e degli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari.

Questa scheda sarà aggiornata regolarmente (almeno annualmente), mantenendo la cronologia delle modifiche effettuate.

- 4 Il registro LRD contiene una sezione tenuta a giorno dal responsabile LRD che indica :
 - Lo stato delle verifiche di identità della controparte e dell'identificazione dell'avente economicamente diritto.
 - I chiarimenti effettuati in merito alla relazione d'affari o a transazioni specifiche, con l'indicazione delle date, conclusioni, raccomandazioni e termini per la regolarizzazione.¹
 - Le eventuali procedure giudiziarie o amministrative riguardanti la relazione d'affari in materia di LRD (comunicazioni alle autorità, richieste di informazioni o di blocco da parte delle autorità, ecc.).
 - Le relazioni d'affari che richiedono una maggiore vigilanza
 - Il grado di rischio coerente applicabile alla relazione d'affari.

- I controlli periodici della buona tenuta del registro effettuati almeno annualmente dal responsabile LRD.
- 5 Se necessario per motivi di riservatezza, il registro LRD può essere scisso in due documenti o file che permettano alle persone autorizzate di riconciliare immediatamente i dati.
- 6 Qualora l'intermediario finanziario sia in relazione d'affari con una struttura comprendente più entità quali società di domicilio, trust, Anstalt o fondazioni, legate tra di loro o comprendenti almeno uno stesso avente economicamente diritto, il Registro LRD, così come il dossier di ciascuna entità interessata, deve contenere una sezione aggiornata e che descriva chiaramente la relazione di ciascuna di queste entità con tutte le altre, e l'avente economicamente diritto di ciascuna di esse; nei casi complessi, si dovrà procedere alla costituzione di un organigramma.

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 02.09.2019 e ratifica della FINMA del 23.01.2020

DIRETTIVA 9

RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ENTRATA IN RELAZIONE D'AFFARI

A. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE O DI RIFIUTO DI UNA RELAZIONE D'AFFARI

- 1 La procedura di accettazione o di rifiuto di una relazione d'affari deve essere attuata per ciascuna relazione d'affari assoggettata alla LRD.
- 2 In caso di nuove relazioni d'affari, la procedura deve essere completata prima della realizzazione di qualsiasi transazione.
- 3 La nozione di cliente ai sensi della presente Direttiva si riferisce alla controparte e all'avente economicamente diritto.

Primo livello: la persona in contatto diretto con il cliente

- 4 La preparazione del dossier di entrata in relazione d'affari compete alla persona in contatto diretto con il cliente (primo livello di controllo), la quale deve assicurarsi che tutti i documenti e tutte le informazioni richieste dalla LRD, dal regolamento e dalle direttive dell'ARIF, nonché dalle direttive interne dell'intermediario finanziario sono riuniti.
- 5 La persona in contatto diretto con il cliente deve in particolare:
 - identificare la controparte e ottenere i documenti d'identità richiesti al suo riguardo
 - identificare la o le persone fisiche che sono i detentori del controllo della controparte se si tratta di una persona giuridica o di una società di persone che esercitano un'attività operativa e ottenere la dichiarazione scritta della controparte riguardo a queste persone;
 - redigere una nota di motivazione del suo apprezzamento se è sicura che l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari sia la controparte;
 - ottenere la dichiarazione scritta della controparte in merito all'identità dell'avente economicamente diritto, se non è sicura che l'avente economicamente diritto ai valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari sia la controparte, come pure se è a conoscenza del fatto che si tratta di persone diverse;
 - ottenere una descrizione approfondita dell'attività della controparte e dell'avente economicamente diritto e dell'origine dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari;

- identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari desiderata dalla controparte;
 - ricercare eventuali legami (professionali, familiari, di gruppo ecc.) del cliente con altre relazioni d'affari dell'intermediario finanziario;
 - completare il formulario di entrata in relazione d'affari;
 - allegare al fascicolo l'eventuale scambio di corrispondenza con il cliente (lettere, fax, e-mail, istruzioni particolari, ecc.) nonché i rapporti di visita e i resoconti telefonici;
 - allegare al fascicolo eventuali organigrammi, bilanci, rapporti di gestione, ritagli di giornali e qualsiasi informazione o documenti appropriati per chiarire lo sfondo economico della relazione d'affari e dei valori patrimoniali ivi relativi;
 - individuare le relazioni d'affari e le transazioni che necessitano un chiarimento o una maggiore vigilanza, o che presentano indizi di riciclaggio o attività illecite o finanziamento del terrorismo e, in tal caso, raccogliere le informazioni e i documenti utili per un chiarimento.¹
- 6 Al momento del primo contatto, l'intermediario finanziario si sforzerà di acquisire una buona conoscenza del suo cliente. Nella misura del possibile, ciascun cliente deve essere incontrato almeno da due collaboratori dell'intermediario finanziario.
- 7 Quando si tratta di una relazione d'affari continuativa, di una transazione in contanti superiore a CHF 25'000.-- oppure se è necessario un chiarimento o una maggiore vigilanza, oppure se esistono indizi di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, la pratica di entrata in relazione d'affari debitamente completata deve essere trasmessa al responsabile LRD.

Secondo livello: il responsabile LRD

- 8 Il responsabile LRD esamina il formulario di entrata in relazione d'affari ed i documenti raccolti dalla persona in contatto diretto con il cliente, sulla base dei quali emette una raccomandazione destinata alla Direzione, di accettare o rifiutare la relazione d'affari, con l'indicazione dei motivi. Se necessario, egli richiede una conferma delle informazioni ricevute e procede a un chiarimento, in particolare nel caso di relazioni d'affari che necessitano di una maggiore vigilanza. In particolare, verifica che il volume delle informazioni raccolte sia adeguata al rischio della relazione d'affari.

Terzo livello: la Direzione

- 9 L'accettazione o il rifiuto di entrare in relazione d'affari compete alla Direzione dell'intermediario finanziario. Quest'ultima può delegare per iscritto tale competenza a collaboratori che dispongono della capacità di esercitarla, ad eccezione delle relazioni d'affari con persone politicamente esposte.

- 10 Se il rifiuto di entrare in relazione d'affari deriva da motivi o da circostanze alle quali è applicabile l'art. 9 o 9a LRD, la Direzione e il responsabile LRD procedono conformemente alla Direttiva 13 dell'ARIF relativa agli obblighi di comunicazione, di blocco e di segreto.

B. FORMULARIO DI ENTRATA IN RELAZIONE D'AFFARI

- 11 Il formulario di entrata in relazione d'affari include le informazioni che la persona in contatto diretto con il cliente deve raccogliere prima dell'accettazione di una relazione d'affari da parte della Direzione. Queste informazioni dovranno essere in seguito completate e aggiornate per tutta la durata della relazione d'affari.
- 12 Questo lavoro d'informazione deve essere effettuato ricercando il più possibile le informazioni alla loro fonte e non deve limitarsi a riprodurre il risultato di ricerche effettuate da altri intermediari finanziari.
- 13 Le seguenti voci richiedono osservazioni particolari :
- Situazione finanziaria (patrimonio, reddito) : Nella misura del possibile, conviene determinare l'ordine di grandezza del patrimonio e dei redditi del cliente in funzione delle sue dichiarazioni e di altri elementi conosciuti dall'intermediario finanziario, allo scopo di individuare un'eventuale sproporzione tra le risorse di una persona ed i flussi finanziari registrati nell'ambito della relazione d'affari;
 - Provenienza (tracing) dei fondi : Si tratta di descrivere da quale banca, città, paese viene effettuato il trasferimento dei fondi e in quale forma (versamento in contanti, mediante assegni, bonifico bancario, compensazione ecc.);
 - Origine economica dei fondi : Si dovrà indicare qual è l'attività economica che ha consentito di generarli. Non è sufficiente riprendere le indicazioni del registro di commercio, né di fornire una descrizione vaga e generale dell'origine economica (come ad esempio *patrimonio, eredità o risparmio*). Le dichiarazioni del cliente concernenti lo sfondo economico delle sue attività devono essere documentate il più possibile e rivelarsi plausibili, indipendentemente dal lavoro di diligenza operata da altri intermediari finanziari.
 - Chiarimenti: tutte le relazioni d'affari oggetto di chiarimento devono essere oggetto di una nota scritta che indichi le ragioni, il contenuto e le conclusioni del chiarimento, con tutti i relativi documenti. ¹
- 14 L'ARIF propone in allegato alla presente Direttiva un Modello di Formulario di entrata in relazione d'affari, che l'intermediario finanziario adatterà nel modo più fedele possibile alle peculiarità della sua attività.

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 02.12.2019 e ratifica della FINMA del 23.01.2020

FORMULARIO D'ENTRATA IN RELAZIONE D'AFFARI

Data :

Riferimento dell'incarto:

Compilato da :

Tipo:

SCHEDA D'IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE

Cognomi, Nomi/Ragione sociale :

Professione/Scopo sociale:

Datore di lavoro :

Data di nascita /data di fondazione :

Indirizzo di domicilio permanente:

Sede /Indirizzo della ditta in questione:

Nazionalità/ Stato della sede :

Numero del documento d'identità :

(prendere fotocopia)

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :

*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapida)

L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO (contrassegnare ciò che fa al caso) :



È SICURO CHE LA CONTROPARTE SIA L'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI



NON È SICURO CHE LA CONTROPARTE SIA L'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI (in questo caso procedete all'identificazione scritta dell'avente economicamente diritto da parte della controparte)

SCHEDA D'IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE DEL CONTROLLO

(quando la controparte è una persona giuridica o una società di persone esercitante un'attività operativa)

Ragione sociale della controparte:

.....

La controparte sottoscritta dichiara che la o le persona(e) fisiche seguente(i) è/sono i suoi detentori del controllo, in quanto controllano almeno il 25% dei diritti di voto o del capitale della società o in qualunque altro modo, ad esempio per il fatto di una posizione dominante, di diritti di voto privilegiati, di una convenzione di azionisti o di un contratto o, se tali detentori non esistono o non sono identificabili, per il fatto che le persone fisiche seguenti ne assumono la direzione operativa generale.

(ripetere queste rubriche per ogni detentore del controllo)

Cognomi, nomi:

.....

Data di nascita:

.....

Indirizzo completo di domicilio permanente:

.....

Nazionalità:

.....

La controparte si impegna ad annunciare spontaneamente e tempestivamente qualsiasi modifica riguardante i suoi detentori del controllo. È stata attirata l'attenzione della controparte sul fatto che la compilazione intenzionalmente erranea del presente formulario costituisce falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero.

Luogo e data:

Firma della controparte:

.....

SCHEDA D'IDENTIFICAZIONE DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI

Cognomi e nomi o ragione sociale della controparte:

.....

La controparte sottoscritta dichiara (indicare con una crocetta ciò che fa al caso):

☐ di essere il solo avente economicamente diritto ai valori patrimoniali facenti parte della sua relazione d'affari con [Ragione sociale dell'intermediario finanziario]

☐ che la o le persona(e) fisiche seguente(i) è/sono l'/gli avente/i economicamente diritto dei valori patrimoniali facenti parte della sua relazione d'affari con [Ragione sociale dell'intermediario finanziario]:

(ripetere queste rubriche per ogni avente economicamente diritto)

Cognomi, nomi:

.....

Data di nascita:

.....

Indirizzo completo di domicilio permanente:

.....

Nazionalità

.....

La controparte s'impegna ad annunciare spontaneamente e tempestivamente qualsiasi modifica concernente l'/gli avente/i economicamente diritto. È stata attirata l'attenzione della controparte sul fatto che la compilazione intenzionalmente erronea del presente formulario costituisce falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero.

Luogo e data:

Firma della controparte:

.....



SCHEDA DI CONOSCENZA DEL CLIENTE

**Osservazione : questa scheda deve essere compilata per ogni avente economicamente diritto sia esso o no la
contraparte**

INTRODUZIONE :

Introdotta da

Luogo, data, circostanze dell'entrata in relazione d'affari:

.....

.....

LEGAME CON ALTRI CLIENTI:

.....

.....

AMBIENTE PERSONALE :

Stato civile:

Cognomi, nomi e data di nascita del coniuge :

.....

Cognomi, nomi e date di nascita dei genitori:

.....

Cognomi, nomi e date di nascita dei figli:

.....

.....

SITUAZIONE FINANZIARIA :

Sostanza:

.....

.....

.....

Redditi :

.....

.....

SCOPO DELLA RELAZIONE D'AFFARI:

.....

.....

.....

PROVENIENZA (TRACING) DEI VALORI PATRIMONIALI:

.....

.....

.....

ORIGINE ECONOMICA DEI VALORI PATRIMONIALI:

.....

.....

.....

MOTIVI DI MAGGIORE VIGILANZA :

.....

.....

.....

CHIARIMENTI ALL'ENTRATA IN RELAZIONE D'AFFARI: (motivi, contenuto e risultato)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI :

.....

.....

.....

METODI DI COMUNICAZIONE

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :

*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapido)

SCHEDA D'IDENTITÀ DI ALTRE PARTI INTERVENIENTI

(ad esempio procuratore, gerente esterno, protector, ecc.)

Cognomi, Nomi/Ragione sociale :

Professione/Scopo sociale :

Datore di lavoro :

Data di nascita /data di fondazione :

Indirizzo di domicilio permanente:.....

.....

Sede/Indirizzo della ditta in questione:

.....

Nazionalità/ Stato della sede :

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :

*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapido)

DIRETTIVA 10

RELATIVA ALLA DELEGA DEGLI OBBLIGHI DI DILIGENZA

Delega tra intermediari finanziari

- 1 Se più intermediari finanziari - assoggettati in Svizzera alla LRD, oppure sottoposti all'estero a una regolamentazione e a una sorveglianza equivalenti a quelle della LRD - intervengono nell'ambito di una medesima relazione d'affari, oppure fanno parte di un gruppo di aziende poste sotto una direzione comune, essi possono incaricare uno di loro di procedere alla verifica dell'identità delle controparti, all'identificazione dei detentori del controllo e degli aventi economicamente diritto, al rinnovo di tali formalità, nonché al chiarimento delle relazioni d'affari e delle transazioni.
- 2 L'intermediario finanziario al quale sono stati delegati uno o più di questi compiti deve trasmettere a ognuno degli altri interessati alla relazione d'affari, una copia da lui certificata conforme dei documenti giustificativi che sono serviti per le verifiche, identificazioni e chiarimenti.

Delega degli obblighi di diligenza ad ausiliari

- 3 L'intermediario finanziario può delegare per un periodo indeterminato e per un numero indefinito di casi, la verifica dell'identità delle controparti, l'identificazione dei detentori del controllo e degli aventi economicamente diritto, il rinnovo di tali formalità e il chiarimento delle relazioni d'affari e delle transazioni, a uno o più ausiliari in Svizzera o all'estero, sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni :
 - il delegato deve possedere le competenze sufficienti per tale attività e presentare tutte le garanzie di un'attività irreprendibile;
 - il delegato non è autorizzato a subdelegare il suo mandato;
 - nell'ambito del trasferimento di denaro e di valori patrimoniali, il delegato svolge tale compito per un solo intermediario finanziario;
 - il delegato deve impegnarsi nei confronti dell'intermediario finanziario, mediante contratto scritto retto dal diritto svizzero e sottoposto alla giurisdizione dei tribunali svizzeri, a rispettare tutti gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e di protezione dei dati che incombono all'intermediario finanziario membro dell'ARIF e a sottomettersi ai controlli applicabili a quest'ultimo;

- una copia della delega debitamente firmata dalle parti interessate deve essere trasmessa immediatamente all'ARIF;
 - l'intermediario finanziario deve definire per iscritto gli obblighi del delegato, istruirlo in modo adeguato in merito a tali obblighi e assicurarsi che disponga di una formazione equivalente a quella richiesta a un intermediario finanziario membro dell'ARIF;
 - il delegato e la sua attività al servizio dell'intermediario finanziario devono essere inclusi nell'ambito dei controlli interni e della revisione LRD di quest'ultimo;
 - i documenti originali, o la copia certificata conforme dal delegato, utilizzati per la verifica dell'identità delle controparti dell'intermediario finanziario o per l'identificazione dell'avente economicamente diritto o che risultano dal chiarimento delle relazioni d'affari o delle transazioni, devono essere depositati presso l'intermediario finanziario in Svizzera il più presto possibile.
- 4 L'intermediario finanziario mantiene un elenco aggiornato di ausiliari ai quali fa appello.
- 5 Quando un ausiliario dell'intermediario finanziario partecipa commercialmente alle relazioni d'affari assoggettate, in particolare eseguendole in nome e per conto dell'intermediario finanziario, tale ausiliario e il suo personale sono interamente e direttamente sottoposti alle Direttive dell'ARIF, in particolare per quel che concerne la fornitura di un fascicolo completo, l'organizzazione interna, gli obblighi di formazione e la portata della revisione.
- 6 La persona che partecipa a delle relazioni d'affari assoggettate a proprio nome o per proprio conto esercita in forza di tale fatto un'attività d'intermediario finanziario autonomo, non può essere considerata come un ausiliario ai sensi della presente direttiva e deve affiliarsi in modo indipendente a un organismo di autoregolamentazione accreditato dalla FINMA o ottenere dalla stessa l'autorizzazione a esercitare.

Responsabilità

- 7 Nei confronti delle autorità svizzere e dell'ARIF, l'intermediario finanziario rimane responsabile dell'attività dei suoi delegati come della propria attività.

DIRETTIVA 11

RELATIVA ALLA FORMAZIONE

A. Informazioni generali

Persone sottoposte all'obbligo di formazione

- 1 Gli intermediari finanziari sono tenuti a far seguire i corsi di formazione previsti dalla presente direttiva a tutte le persone per le quali un fascicolo personale completo deve essere fornito conformemente alla Direttiva 1.
- 2 Su richiesta motivata, l'ARIF può dispensare dalla formazione i soci di società di persone o a responsabilità limitata e i membri di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di comitati di associazioni, se i poteri di gestione di tali persone sono stati interamente e legalmente delegati da un regolamento organizzativo di cui una copia deve essere consegnata all'ARIF.
- 3 Quando constata gravi lacune di formazione in seno al personale di un intermediario finanziario, l'ARIF può esigere la reiterazione delle attività formative di base o continue per tutto il personale soggetto all'obbligo di formazione o per parte dello stesso.

Attestazione

- 4 L'ARIF rilascia un attestato di partecipazione alle persone che hanno seguito i corsi di formazione ARIF.

B. Formazione LRD

Conoscenze in materia di LRD

- 5 Le persone sottoposte all'obbligo di formazione devono conoscere i seguenti testi:
 - le disposizioni del Codice penale svizzero relative alla lotta contro il riciclaggio e il terrorismo
 - la LRD
 - gli statuti, i regolamenti e le direttive dell'ARIF
 - le ordinanze, circolari e lettere d'informazione della FINMA.
- 6 Esse devono acquisire una buona conoscenza degli obblighi degli intermediari finanziari previsti in tali testi e soprattutto quelli riguardanti:
 - la verifica dell'identità della controparte e del detentore del controllo
 - l'identificazione dell'avente diritto economico
 - gli indizi di riciclaggio

- l'approccio basato sui rischi
- il chiarimento delle relazioni d'affari e delle transazioni
- la conservazione dei documenti
- la comunicazione di fondati sospetti e il blocco degli averi

Corsi di formazione LRD

- 7 L'ARIF organizza ogni anno dei corsi di formazione di base e dei corsi di formazione continua. Il programma dei corsi di formazione di base copre in modo generale gli obblighi degli intermediari finanziari in materia di LRD. I corsi di formazione continua sono specifici a un'attività di intermediario finanziario particolare (gestione patrimoniale, cambio ecc.) o a un argomento particolare.

Frequenza di partecipazione

- 8 Le persone di cui all'art. 1 della presente Direttiva devono seguire una giornata completa di formazione di base entro sei mesi dall'affiliazione all'ARIF oppure, per i nuovi organi, impiegati o ausiliari subordinati, entro sei mesi dalla loro assunzione.
- 9 Nel corso di ognuno dei periodi di riferimento successivi a quello della loro formazione di base, le persone sottoposte all'obbligo di formazione devono seguire una mezza giornata di formazione continua. Il periodo di riferimento per la partecipazione ai corsi di formazione continua si estende dal 1° gennaio di ogni anno dispari al 31 dicembre dell'anno pari successivo.

Controlli

- 10 Il responsabile LRD procede in seno all'azienda a controlli periodici, almeno una volta all'anno, del livello di conoscenza delle persone sottoposte a formazione. Una valutazione delle conoscenze dei partecipanti può essere effettuata saltuariamente dall'ARIF in occasione dei corsi di formazione. Il rispetto degli obblighi di formazione è oggetto di controllo al momento dell'audit LRD.

Formazione interna

- 11 I membri con più di 20 collaboratori sottoposti a formazione possono organizzare per questi ultimi dei corsi di formazione continua, ad esclusione della formazione di base che deve essere effettuata in occasione dei seminari organizzati dall'ARIF.
- 12 Per essere riconosciuto dall'ARIF, il contenuto di questi corsi deve essere approvato dalla stessa. L'approvazione viene data alle seguenti condizioni:
- il seminario deve essere annunciato almeno 60 giorni in anticipo all'ARIF, con l'indicazione del numero di partecipanti, del nome e delle generalità degli oratori e del soggetto del loro corso;
 - il contenuto dei corsi è adattato secondo le richieste dell'ARIF;

- un membro del comitato o un incaricato d'inchiesta dell'ARIF partecipa al corso per attestare la qualità sufficiente del suo contenuto e la presenza dei partecipanti.

13 Un emolumento viene prelevato dall'ARIF per tale approvazione e tale partecipazione.

Equivalenza

14 Dietro ricevimento delle attestazioni di partecipazione, l'ARIF può riconoscere, sia a titolo di partecipazione a una formazione di base che a titolo di partecipazione a una formazione continua LRD previste dalla presente Direttiva, i corsi di formazione in materia di LRD offerti da altri OAD o da istituzioni accademiche ufficiali che riterrà equivalenti.

C. Formazione dei revisori responsabili abilitati dall' ARIF

15 I revisori responsabili dovranno seguire almeno quattro ore di formazione continua effettiva in materia di LRD nel corso di ogni esercizio statutario dell'ARIF (dal 1° gennaio al 31 dicembre), partecipando ai seminari organizzati dall'ARIF, da un altro organismo di autoregolazione o dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, o seguendo un corso specifico approvato dall'ARIF in via preliminare.

D. Casi particolari

16 In casi specifici, l'ARIF può proporre dei programmi di formazione peculiari.

DIRETTIVA 12A

RELATIVA ALL'ABILITAZIONE DELLE SOCIETÀ DI AUDIT E DEI REVISORI RESPONSABILI

Società di audit LRD

- 1 Dal momento della sua affiliazione, ogni membro dell'ARIF conferisce mandato, a proprie spese, a una società di audit abilitata dall'ARIF e provvede senza ritardo alla sua sostituzione se necessario, in particolare in caso di interruzione continuativa del suo mandato oppure di ritiro del gradimento da parte dell'ARIF.

Condizioni di abilitazione

- 2 L'ARIF stabilisce la lista dei documenti che devono essere forniti dalla società di audita sostegno della sua domanda di gradimento.
- 3 Per ottenere e mantenere l'abilitazione da parte dell'ARIF, il revisore deve soddisfare con continuità le seguenti condizioni:
 - a. la società di audit deve fornire tutte le garanzie di un'attività irreprendibile, sua e di ciascuno dei suoi organi e impiegati che partecipano all'audit dei membri dell'ARIF;
 - b. la società di audit deve essere abilitata tramite abilitazione di revisore rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR); ²
 - c. la società di audit deve disporre di una copertura assicurativa contro i rischi in materia di responsabilità civile che copra i danni pecuniari; tale assicurazione deve essere sottoscritta e mantenuta per tutta la durata dell'abilitazione per un importo di copertura minimo di CHF 250'000.-, fatti salvi requisiti più elevati richiesti dall'ARIF in funzione del rischio, in particolare in ragione del numero o dell'importanza dei mandati della società di audit al servizio di membri dell'ARIF.
 - d. La società di audit deve essere sufficientemente organizzata per effettuare gli audit. In particolare deve:
 - disporre almeno di due revisori responsabili abilitati per l'audit degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 cpv. 3 LRD;
 - disporre, al più tardi entro i tre anni seguenti alla concessione dell'abilitazione, di almeno due mandati di audit di intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD ;
 - rispettare le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione dei documenti secondo l'art. 730c CO indipendentemente dalla sua forma giuridica.
 - e. La società di audit non deve esercitare nessun'altra attività soggetta ad autorizzazione in virtù delle leggi sui mercati finanziari.

- f. La società di audit deve esigere e mantenere un alto livello di formazione da parte del proprio personale incaricato di effettuare gli audit e una perfetta conoscenza degli Statuti, dei Regolamenti e delle Direttive dell'ARIF e delle loro modifiche; il personale deve seguire regolarmente le formazioni continue prescritte dall'ARIF.
- 4 Per ottenere l'abilitazione da parte dell'ARIF, il revisore responsabile deve soddisfare in ogni momento le seguenti condizioni:
- a. possedere un'abilitazione di revisore rilasciata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR); ²
 - b. possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza professionale necessaria per effettuare l'audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari. A questo scopo deve dimostrare di:
 - possedere un'esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni in materia di audit;
 - avere svolto 200 ore di audit presso intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD;
 - avere svolto quattro ore di formazione continua in materia di LRD nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda di abilitazione.
- 5 Per mantenere l'abilitazione da parte dell'ARIF, il revisore responsabile deve continuare a possedere le conoscenze tecniche e l'esperienza necessaria per effettuare l'audit conformemente alle leggi sui mercati finanziari. A questo scopo deve dimostrare di:
- avere svolto 100 ore di audit presso intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 LRD nel corso dei quattro anni precedenti;
 - avere svolto quattro ore di formazione continua in materia di LRD nel corso di ogni esercizio statutario dell'ARIF.

Obblighi della società di audit

- 6 Affinché il rapporto di audit sia valido alla luce della presente Direttiva e adempia agli obblighi del membro nei confronti dell'ARIF, la società di audit deve rispettare le seguenti condizioni:
- a. società di audit deve essere indipendente dalla direzione, dall'amministrazione e dall'azionariato degli intermediari finanziari di cui revisiona l'attività;
 - b. società di audit deve procedere all'audit in modo professionale consacrando il tempo e i mezzi richiesti in funzione dell'importanza e della natura delle attività del membro controllato; a questo scopo la società di audit deve utilizzare i documenti e le guide di lavoro più recenti redatti dall'ARIF per l'audit e preparare il rapporto destinato all'ARIF nelle forme e nei termini richiesti;

- c. la società di audit deve comunicare in maniera precisa, esaustiva e sincera le mancanze che constata nell'ambito del suo audit; deve cooperare con l'ARIF senza riserve e senza nulla nascondere, e trasmetterle senza indugio le eventuali informazioni o documenti supplementari richiesti sull'esecuzione e sul risultato dei suoi controlli, in particolare i suoi appunti di lavoro;
 - d. la società di audit deve informare immediatamente l'ARIF di qualsiasi fondato sospetto di riciclaggio di denaro che venisse a sua conoscenza nell'ambito delle sue operazioni di audit che non fosse già stato comunicato conformemente all'art. 9 della LRD dal membro in questione.
- 7 La società di audit deve immediatamente informare l'ARIF in caso di ritardo o di impedimento nello svolgimento dei lavori di audit e comunicare immediatamente all'ARIF la fine del suo mandato di audit di un membro dell'ARIF; si astiene dal porre fine di propria iniziativa a questo mandato in tempo inopportuno.
- 8 L'abilitazione della società di audit da parte dell'ARIF è interamente a discrezione di quest'ultima e non implica alcun rapporto contrattuale tra l'ARIF e la società di audit. L'ARIF può liberamente sospendere per un periodo determinato o ritirare definitivamente l'abilitazione a una società di audit o ad alcuni membri del suo personale che non soddisfino più le condizioni previste dalla presente Direttiva o che non abbiano adempiuto agli obblighi da essa imposti. Al fine di garantire che gli audit LRD siano realizzati nelle migliori condizioni e di promuoverne la qualità, l'ARIF mette in atto un sistema di sorveglianza dei revisori. ²

Società di audit speciale

- 9 Ogni volta che lo ritenga utile, o per sondaggio, l'ARIF può sostituire la società di audit scelta dall'intermediario finanziario con un'altra società di audit scelta dall'ARIF e incaricata dalla stessa a spese del membro, per l'esecuzione dell'audit ordinario o per un controllo speciale; a richiesta dell'ARIF o della società di audit, il membro è tenuto a versare a quest'ultima senza indugio un anticipo stimato necessario dalla società di audit sulle spese e sugli onorari.

Remunerazione

- 10 L'ARIF non risponde in alcuna circostanza del regolamento degli onorari dovuti dal membro alla società di audit, e ciò anche in caso di verifiche richieste dall'ARIF.

Procedura di perdita o ritiro dell'abilitazione ¹

- 11 La società di audit o il revisore responsabile che non soddisfa le condizioni formali o materiali dell'abilitazione ha l'obbligo di avvertire immediatamente l'ARIF.

Se è informata che la società di audit o il revisore responsabile non soddisfa più le condizioni formali o materiali dell'abilitazione, l'ARIF impone loro un termine adeguato

perché possano soddisfare di nuovo tali condizioni; qualora non le soddisfino nuovamente, l'abilitazione è considerata persa ipso iure allo spirare del termine.

L'ARIF può ritirare la sua abilitazione a una società di audit o a un revisore responsabile che, in modo grave o ripetuto dopo un avvertimento, abbia violato i propri obblighi verso l'ARIF o i suoi membri.

La perdita o il ritiro dell'abilitazione di una società di audit o di un revisore responsabile non è suscettibile di ricorso da parte degli stessi o da parte dei membri.

In caso di perdita o ritiro dell'abilitazione di una società di audit, l'ARIF impone un termine adeguato ai membri che le avevano impartito il mandato affinché lo conferiscano a un'altra società.

¹ Secondo la decisione del Comitato del 20.02.2017 e ratifica della FINMA del 07.12.2017

² Secondo la decisione del Comitato del 08.11.2021

DIRETTIVA 12B

RELATIVA ALL'AUDIT

Oggetto dell'audit

- 1 L'audit ha per oggetto il controllo dell'osservanza da parte dell'intermediario finanziario degli obblighi relativi al Regolamento e alle Direttive dell'ARIF che gli sono applicabili e la continuità delle condizioni d'affiliazione all'ARIF, così come l'esecuzione di verifiche specifiche richieste dall'ARIF.

Campionatura

- 2 L'audit deve comportare l'esame approfondito da parte della società di audit di un campione sufficiente di relazioni d'affari assoggettate o suscettibili di esserlo. In linea di massima tale campione è riguarda almeno il 10% di tutte le relazioni d'affari assoggettate, comprese tutte le relazioni d'affari e le transazioni che hanno dato luogo a un chiarimento o a una comunicazione MROS, nonché un numero - lasciato all'apprezzamento della società di audit - di relazioni d'affari considerate non assoggettate.¹
- 3 In materia LRD, la società di audit può accontentarsi di un campione più ridotto, se quest'ultimo le sembra sufficiente per formulare la sua valutazione e se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni, che la società di audit deve prendere in considerazione in modo preciso nel suo rapporto di audit:
 - i rischi di riciclaggio sono esigui a causa del tipo di attività o dell'organizzazione interna dell'intermediario finanziario
 - le operazioni assoggettate sono in gran parte di natura e forma analoghe e vertono in generale su importi inferiori a CHF 15'000.--.

Tuttavia, tutte le relazioni d'affari e le transazioni che hanno dato luogo a un chiarimento o a una comunicazione al MROS devono essere oggetto dell'audit.¹

Documenti dell'audit²

- 4 In occasione dell'audit, la società di audit consegna all'ARIF, nel termine stabilito da quest'ultima, i seguenti documenti:
 - a. il rapporto di audit, conforme al modello allestito dall'ARIF, debitamente completato e firmato dal revisore responsabile che contenga in particolare le seguenti indicazioni:
 - il periodo coperto dal rapporto
 - il numero e la percentuale di relazioni d'affari assoggettate alla LRD controllate conformemente ai requisiti dell'ARIF;

- l'attestazione secondo cui :
 - il revisore responsabile dispone delle conoscenze tecniche e dell'esperienza professionale richieste
 - la società di audit e il revisore responsabile sono indipendenti dalla direzione e dall'amministrazione o dall'azionariato dell'intermediario finanziario controllato
 - la società di audit e il revisore responsabile si impegnano a cooperare con l'ARIF e a trasmetterle tutte le informazioni utili in merito all'esecuzione e al risultato dei suoi controlli
 - la società di audit e il revisore responsabile hanno effettuato il controllo secondo le norme svizzere della loro professione;
- l'indicazione precisa di eventuali inadempimenti ai requisiti della LRD e agli Statuti, al Regolamento e alle Direttive dell'ARIF constatate dalla società di audit e dal revisore responsabile riguardo a quanto segue:
 - la garanzia di un'attività irreprensibile da parte del membro e delle persone partecipanti alle sue attività assoggettate alla LRD;
 - l'organizzazione e il controllo interno;
 - l'approccio basato sui rischi e la presa in considerazione dei rischi accresciuti;
 - la formazione e l'informazione;
 - la diligenza all'entrata e nel monitoraggio delle relazioni d'affari;
 - la verifica dell'identità di tutte le controparti;
 - l'identificazione degli aventi economicamente diritto e dei detentori del controllo;
 - il rinnovo, se necessario, delle verifiche e delle identificazioni;
 - l'allestimento e la conservazione dei documenti richiesti in materia di LRD;
 - la tenuta del Registro LRD;
 - l'adempimento degli obblighi di chiarimento, di comunicazione, di blocco degli averi e di segreto;
 - la comunicazione delle mutazioni avvenute negli organi e nel personale;
 - l'adempimento degli altri obblighi statutari e regolamentari, in particolare quelli finanziari, nei confronti dell'ARIF;
 - il rispetto delle norme di diritto dei mercati finanziari ai quali l'intermediario finanziario è soggetto, se del caso.

Periodicità dell'audit

- 5 L'audit ha luogo per la prima volta alla fine del periodo di audit durante il quale l'intermediario finanziario è diventato membro dell'ARIF, se devono decorrere ancora almeno sei mesi fino alla fine di tale periodo, in difetto di che il primo audit avrà luogo alla fine del periodo seguente. ²
- 6 In materia LRD, il primo audit verte su tutto il periodo di un'eventuale attività assoggettata senza audit anteriore all'ammissione. Si rammenta che qualora venisse iniziata

illegalmente, l'attività dell'intermediario finanziario assoggettata alla LRD deve tassativamente cessare prima che la sua candidatura possa essere esaminata.

- 7 L'audit ha luogo in seguito alla fine di ogni periodo di audit, che va dal 1° gennaio di ogni anno al 31 dicembre dello stesso anno e verte su tutta l'attività svolta dopo il precedente audit.

Tuttavia, dopo il terzo audit annuale consecutivo dell'attività di un membro assoggettato alla LRD, l'ARIF, senza esservi obbligata, può autorizzarlo a fornire in futuro un rapporto effettuato da una società di audit di un revisore abilitato dall'ARIF per ogni due o tre periodi di audit. Il rapporto pluriennale deve vertere sulla totalità dei tre periodi di audit trascorsi dal precedente rapporto.

Il membro ha comunque l'obbligo di restituire ogni anno all'ARIF, nel termine prescritto, l'estratto annuale debitamente completato delle indicazioni che lo riguardano e che figurano nella banca dati dell'ARIF. ²

L'autorizzazione di audit pluriennale può intervenire unicamente su richiesta scritta del membro, debitamente motivata, e unicamente a partire dal periodo di audit successivo a quello durante il quale la domanda di audit pluriennale è stata accettata dall'ARIF.

Per poter essere esaminate prima della fine di un periodo di audit, le domande dovranno essere indirizzate alla segreteria dell'ARIF al più tardi tre mesi prima della fine di tale periodo.

L'autorizzazione di passare a un audit pluriennale è subordinata alle seguenti condizioni minime:

- dai due audit LRD precedenti alla domanda, come pure dalle inchieste o visite effettuate dall'ARIF presso il membro nel corso degli ultimi due periodi di audit, non sono risultate trasgressioni o ritardi importanti o sistematici o recidivi;
- l'ARIF deve ritenere che i rischi di riciclaggio di denaro legati all'attività del membro non presentino un grado di rischio accresciuto o superiore, in particolare in considerazione del tipo di attività, della struttura della clientela, dell'entità e del volume delle transazioni e secondo l'organizzazione concreta del membro nell'ambito della lotta contro il riciclaggio.

L'ARIF decide liberamente, in applicazione della sua politica interna di vigilanza basata sui rischi, il ritmo di audit pluriennale che sarà accordato. ¹

L'ARIF può subordinare, a sua libera discrezione, l'autorizzazione a condizioni supplementari specifiche alla situazione del membro.

Il ripristino di una scadenza di audit annuale per il futuro può essere imposto in qualsiasi momento dall'ARIF, qualora le condizioni su cui si basa l'autorizzazione di una scadenza pluriennale non fossero più soddisfatte, nonché nel caso in cui l'ARIF lo giudicasse necessario, secondo il suo libero apprezzamento e senza indicazione di motivi.

L'audit di un membro MNA è sempre annuale. Esso comporta l'indicazione dell'attività effettivamente esercitata, i motivi che giustificano l'affiliazione all'ARIF e la verifica che il membro presenti tutte le garanzie di una gestione irreprendibile.²

In house companies

- 8 Nel caso di intermediari finanziari che sono società di domicilio dominate dalle stesse persone che un intermediario finanziario membro dell'ARIF, e che partecipano agli affari del membro assoggettati alla LRD o forniscono alla loro clientela dei servizi di intermediazione finanziaria, l'ARIF può autorizzare che il rapporto di audit del membro attesti la conformità alla LRD da parte della società di domicilio a condizione che, cumulativamente, i suoi organi siano anche organi del membro, non abbia sedi operative al di fuori delle sedi del membro e tutte le sue relazioni d'affari siano anche delle relazioni d'affari dell'intermediario finanziario da cui dipende.

¹ Secondo la decisione del Comitato del 02.12.2019 e ratifica della FINMA del 23.01.2020

² Secondo la decisione del Comitato del 08.11.2021 e ratifica della FINMA del 25.01.2022

³ Secondo la decisione del Comitato del 04.04.2022 e ratifica della FINMA del 15.06.2022

DIRETTIVA 13

RELATIVA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI BLOCCO E DI SEGRETO

Procedura di comunicazione

- 1 Se di primo acchito o dopo una chiarificazione esiste un sospetto fondato di riciclaggio dei valori patrimoniali implicati o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 9 LRD, il responsabile LRD ne informa immediatamente la Direzione.
- 2 Il responsabile LRD compila senza ritardo il formulario di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, allegandovi il suo rapporto e gli eventuali documenti esplicativi della comunicazione, e invita la Direzione a inoltrarli tramite fax o per posta veloce all'Ufficio di comunicazione.
- 3 Il formulario menziona il nome dell'intermediario finanziario, la persona di contatto - in linea di massima il responsabile LRD o un membro della Direzione - alla quale le Autorità possono rivolgersi in merito alla comunicazione. Tale persona deve essere rapidamente raggiungibile, anche al di fuori degli orari di lavoro e dei giorni feriali, per tutta la durata del blocco previsto dall'articolo 10 LRD. Il nome degli impiegati incaricati del fascicolo può non essere menzionato purché le autorità abbiano la possibilità di contattarle rapidamente.

Blocco

- 4 Il responsabile LRD rammenta alla Direzione gli obblighi e modalità di blocco dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari conformemente all'articolo 10 LRD.

Segreto

- 5 Il responsabile LRD rammenta parimenti alla Direzione, come pure a tutti i collaboratori suscettibili di essere in contatto con la relazione d'affari, l'obbligo del segreto verso il contraente e qualsiasi terzo, tranne che l'ARIF e la FINMA, per quanto attiene all'esistenza del fondato sospetto, della comunicazione e del blocco che ne deriva, per la durata del blocco, salvo autorizzazione speciale dell'autorità competente.
- 6 Se il blocco dei valori patrimoniali oggetto della relazione d'affari è impossibile senza la collaborazione di terzi, il loro aiuto può essere sollecitato a condizione che si tratti di intermediari finanziari sottoposti agli obblighi della LRD e che non esista alcun rischio noto di infrazione all'obbligo di segreto da parte loro. Il responsabile LRD redige in tal caso una nota in cui espone le ragioni e i destinatari di questa collaborazione.
- 7 L'intermediario finanziario può anche informare un altro intermediario sottoposto alla LRD del fatto che ha effettuato una comunicazione in virtù dell'art. 9 LRD, se ciò è necessario

per il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla LRD e se tutt'e due soddisfano una delle condizioni seguenti:

- a. fornire a un cliente dei servizi comuni relativi alla gestione degli averi di quest'ultimo sulla base di una collaborazione contrattualmente concordata;
 - b. fare parte dello stesso gruppo di società.
- 8 Quando informa anche un terzo intermediario finanziario, il membro dell'ARIF richiama espressamente la sua attenzione sul fatto che sono entrambi sottoposti all'obbligo di segreto imposto dall'art. 10a LRD.¹
- 9 Il responsabile LRD bada all'applicazione delle misure ordinate dalle Autorità competenti, durante il periodo ordinato.

Comportamento dopo la comunicazione

- 10 Durante l'analisi svolta dall'Ufficio di comunicazione, l'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati, conformemente all'articolo 9a LRD. L'intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.¹

Interruzione della relazione d'affari

- 11 Si applicano gli articoli 12a, 12b e 12c OML e 9b LRD.¹
- 12 Il divieto di fornire informazioni ai sensi dell'art. 10a LRD deve essere rispettato anche dopo la cessazione della relazione d'affari.

Dubbi relativi alla relazione d'affari e diritto di comunicazione

- 13 Quando un intermediario finanziario non esercita il suo diritto di comunicazione, ne documenta le ragioni in modo da poter giustificare l'assenza di comunicazione.
- 14 L'intermediario finanziario trasmette immediatamente all'ARIF una copia delle comunicazioni indirizzate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

¹ Nuovo tenore secondo decisione del Comitato del 20.03.2023 e ratifica della FINMA del 25.04.2023